

CLIX SEDUTA**MARTEDI 16 GIUGNO 1981**

Presidenza del Presidente GHINAMI

I N D I C E

Disegno di legge: "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali" (131). (Discussione e approvazione):

CORONA 8

CARRUS 8-32-45

BUZZANCA 18

SPINA 30-34

ROJCH 31-46

SATTA GABRIELE 33-37-47-54

ANEDDA 36

RAIS, Presidente della Giunta 38

SANNA EMANUELE, Assessore dell'igiene e sanità 48

(Votazione segreta) 69

(Risultato della votazione) 69

Disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione" (173). (Discussione e approvazione):

PIREDDA 55

BUZZANCA 57

URAS 59

PUGGIONI 59

ISONI, relatore 60

PILI, Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale 61-66

CARRUS 64

SODDU 65

(Votazione segreta) 69

(Risultato della votazione) 69

Interpellanza (Annunzio) 1

Interrogazioni (Annunzio) 1

Programma concernente: "Applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978,

n. 32 — Determinazione dell'ammontare del contributo annuale" (25). (Discussione e approvazione di o.d.g.) 68

Sull'ordine del giorno:

RAIS, Presidente della Giunta 68

LORETTU 70

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

SATTA GABRIELE, Segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta del 2 giugno 1981, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SATTA GABRIELE, Segretario ff.:

"Interrogazione Anedda sul convegno "Occupazione, riforma del collocamento e formazione professionale" del 5 giugno 1981". (409)

"Interrogazione Uras - Corrias - Pischredda - Battolu sull'inquinamento del "Riu Pitziu" in agro di Paulilatino". (41)

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SATTA GABRIELE, Segretario f.f.:

"Interpellanza Carrus - Catte - Floris Severi-

no - Mannoni - Mereu - Mura - Pischredda sul rinnovato tentativo del Governo di procedere allo smantellamento della linea ferroviaria Macomer-Bosa". (255).

Discussione del disegno di legge: "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali". (131)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali", relatore l'onorevole Satta Gabriele. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la parola al relatore l'onorevole Satta Gabriele.

SATTA GABRIELE (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

SPINA, *Segretario f.f.*:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali della Regione Sardegna in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con i criteri di classificazione e di denominazione fissati per il

coordinamento dei conti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 50 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, *Segretario f.f.*:

Art. 2

Strumenti di contabilità

Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle Unità sanitarie locali collegata al piano sanitario regionale, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.

In particolare il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle Unità sanitarie locali costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Collegamento per la programmazione sanitaria

Le Unità sanitarie locali forniscono alla Regione le informazioni di carattere economico fi-

nanziario necessarie per l'impostazione e l'attuazione della programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla Giunta regionale.

Le Unità sanitarie locali forniscono reciprocamente ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni previste dalla presente legge.

La Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concorre all'individuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e coordina il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

SPINA, Segretario f.f.:

Art. 3 bis

Sistema informativo

La Regione promuove, nel quadro del più ampio sistema informativo regionale, la formazione di un sistema informativo sanitario tendente alla conoscenza della situazione sanitaria regionale, all'impostazione della programmazione delle strutture e dei servizi, allo scambio di informazioni tra Unità sanitarie locali e tra Unità sanitarie locali e Regione.

La Regione promuove le iniziative per la realizzazione tra Unità sanitarie locali contigue di forme associative e di raggruppamento per l'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e lo svolgimento dell'attività di comune interesse al fine della più razionale distribuzione degli stessi servizi nel territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, Segretario f.f.:

CAPO II

IL BILANCIO PLURIENNALE

Art. 4

Contenuto

Le Unità sanitarie locali adottano un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e rappresenta il quadro delle risorse che l'Unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, Segretario f.f.:

Art. 5

Struttura

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo cui si riferisce.

Il bilancio pluriennale è costituito dallo sta-

to di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo.

La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio pluriennale è riferita ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale, inoltre, costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse, in riferimento all'esercizio delle funzioni esercitate.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BOI, *Segretario*:

Art. 6

Quantificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle Unità sanitarie locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi, in relazione alla normativa vigente, nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla

base delle indicazioni del piano sanitario regionale. In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BOI, *Segretario*:

Art. 7

Modalità di approvazione

Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale dal successivo articolo 13.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BOI, *Segretario*:

CAPO III

BILANCIO ANNUALE

Art. 8

Articolazione e formazione del bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione delle Unità sanitarie locali, redatto in termini di com-

VIII LEGISLATURA

CLIX SEDUTA

16 GIUGNO 1981

petenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola in:

a) entrate, ripartite nei seguenti titoli:

- Titolo I Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti del settore pubblico allargato;
- Titolo II Entrate varie;
- Titolo III Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
- Titolo IV Entrate derivanti da accensione di prestiti;
- Titolo V Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura in conformità all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, emesso in attuazione dell'articolo 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

b) spese, a loro volta ripartite nei seguenti titoli:

- Titolo I Spese correnti;
- Titolo II Spese in conto capitale;
- Titolo III Spese per il rimborso di prestiti;
- Titolo IV Spese per partite di giro.

Le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica, in conformità all'allegato E del succitato decreto ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che per ciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l'Unità sanitaria locale.

Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economico.

Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e contabilità speciali sono ripartite, a secondo della loro natura, nei titoli di cui alle lettere a) e b) del presente articolo,

Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente

della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato A al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nel succitato allegato A, da annotarsi sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento.

Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato B al precitato decreto del Presidente della Repubblica.

Anche per le reversali di incasso è obbligatoria l'aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere corre-

lata.

Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore "000".

Il bilancio contiene, sia per l'entrata che per la spesa, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Il bilancio di previsione delle Unità sanitarie locali, nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale da realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma del presente articolo.

Analoghi riepiloghi dovranno essere allegati anche ai conti consuntivi.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

a) il bilancio pluriennale di cui al Cap. II della presente legge;

b) la relazione generale, nella quale sono tra l'altro illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

c) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo articolo 18.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BOI, *Segretario*:

Art. 9

Quadro generale riassuntivo

Il bilancio annuale di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BOI, *Segretario*:

Art. 10

Annualità

L'unità temporale della gestione dell'Unità sanitaria locale è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BOI, *Segretario*:

Art. 11

Universalità e integrità

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio dell'Unità sanitaria locale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.

Il bilancio di previsione è unico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BOI, *Segretario*:

Art. 12

Equilibrio

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e spese di competenza.

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BOI, *Segretario*:

Art. 13

Procedura

di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal Presidente del comitato di gestione ai singoli Comuni o Comunità montane per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.

Ove i Consigli comunali e delle Comunità montane interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il bilancio di previsione deve essere delibe-

rato dall'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il 30 novembre di ciascun anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BOI, *Segretario*:

Art. 14

Collegamento con il bilancio
dei Comuni e delle Comunità montane

Entro 10 giorni della intervenuta esecutività, le Unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai Comuni o alle Comunità montane competenti.

I Comuni e le Comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza, iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell'Unità sanitaria locale.

I bilanci di previsione delle Unità sanitarie locali devono essere allegati alle contabilità dei Comuni o Comunità montane cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BOI, *Segretario*:

Art. 15

Esercizio provvisorio

L'Unità sanitaria locale, nelle more dell'ap-

provazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non può impegnare per ciascun capitolo di spesa somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori somme occorrenti ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge.

I relativi pagamenti non possono mensilmente superare un dodicesimo delle somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Prima di procedere alla lettura dell'articolo 16, onde consentire la riproduzione del testo degli emendamenti proposti dalla Giunta, sospendo la discussione per venti minuti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corona. Ne ha facoltà.

CORONA (P.R.I.). Presidente, se lei non ha altri motivi per la sospensione, io credo che possiamo andare avanti, per economia dei lavori, come spesso abbiamo fatto, anche perché non sappiamo cosa succederà con la prossima leggina.

PRESIDENTE. Voglio dire alla Giunta che se non ci sono altri emendamenti fino all'articolo 21...

CARRUS (D.C.). Possiamo arrivare fino all'articolo 20, Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Per associarmi alla proposta dell'onorevole Corona, perché gli articoli sui quali non ci sono emendamenti li approviamo. Intanto riproducono gli emendamenti e quelli li approviamo dal 16 in poi.

PRESIDENTE. La preoccupazione, onorevole Carrus, onorevole Corona, è che ci possano essere articoli collegati. Comunque, sospendiamo la discussione sull'articolo 16 e procediamo colla lettura dell'articolo 17.

BOI, *Segretario*:

Art. 17

Storni di fondi

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro della stessa categoria o da una categoria all'altra del bilancio, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi:

- a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;
- b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono deliberati con provvedimenti del comitato di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BOI, *Segretario*:

Art. 18

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:

- 1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio

precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;

5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente articolo 12.

Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea delibera l'utilizzo del medesimo per interventi di investimento.

Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei Comuni associati o della Comunità montana per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede all'iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo articolo 84.

Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea nel termine di cui all'articolo 81, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Gli organi deliberanti tenuti agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono entro trenta giorni all'esecuzione degli stessi adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano:

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BOI, Segretario:

Art. 19

Variazioni di bilancio

Il comitato di gestione può deliberare nel corso dell'esercizio variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici.

Ogni altra variazione al bilancio che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti articoli 16 e 17 è deliberata con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

Nessuna variazione al bilancio, tranne quelle di cui al primo comma del presente articolo e ai precedenti articoli 16 e 17, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo la discussione sugli articoli 20 e 21, perché ci sono emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 22.

BOI, Segretario:

Art. 22

Contabilità speciali

Fermo restando il divieto di gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 8 della presente legge, la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità

speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Le Unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BOI, Segretario:

CAPO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 23

Fasi delle entrate

Le entrate previste in bilancio passano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BOI, Segretario:

Art. 24

Accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle

entrate le somme dovute all'Unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando l'ufficio economico-finanziario competente dell'Unità sanitaria locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BOI, Segretario:

Art. 25

Riscossione delle entrate

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente titolo, le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del successivo articolo 40 gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.

L'istituto tesoriere non può recusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversale d'incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.

Le reversali d'incasso devono essere firmate dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti dello stesso comitato all'uopo delegato dal Presidente, e controfirmate dal funzionario responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.

Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.

Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo;
- b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;
- c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;
- d) la causale del versamento;
- e) la somma da incassare iscritta in lettere e in cifre;
- f) la data e il luogo di emissione;
- g) il numero di codice meccanografico distintivo del capitolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BOI, *Segretario*:

Art. 26

Versamento delle entrate

Le somme a qualsiasi titolo spettanti all'Unità sanitaria locale sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.

Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere parimenti versate nella cassa dell'istituto tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le Unità sanitarie locali e i proventi derivanti da attività a pagamento svolte

dalle Unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BOI, *Segretario*:

Art. 27

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonché quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Le reversali d'incasso, non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti presso l'istituto tesoriere, sono restituite al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Le reversali d'incasso non estinte sono annullate. Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede all'emissione di altre reversali nell'esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BOI, *Segretario*:

Art. 28

Fasi della spesa

La gestione finanziaria della spesa segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

BOI, *Segretario*:

Art. 29

Impegni di spesa

Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo sempreché la relativa obbligazione venga giuridicamente perfezionata entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo articolo 30:

- a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
- b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere gli impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
- c) spese di carattere continuativo e ricor-

rente per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.

In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell'Unità sanitaria locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a scadenze periodiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

BOI, *Segretario*:

Art. 30

Limiti all'assunzione di impegni di spesa

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.

Gli impegni di spese pluriennali di cui al secondo comma del precedente articolo 29 non possono estendersi oltre i tre anni, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di

impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

BOI, Segretario:

Art. 31

Procedura per l'assunzione degli impegni di spesa

Tutte le proposte dei provvedimenti che comportino spesa a carico del bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale devono indicare, a causa dei singoli servizi incaricati dell'istruttoria, l'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilancio dell'Unità sanitaria locale devono essere trasmessi, con la relativa documentazione, al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per l'assunzione dell'impegno definitivo di spesa.

Prima di eseguire la registrazione, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse verifica la legalità della spesa, l'esatta imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio e l'esistenza della disponibilità dello stanziamento.

Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi dal

responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, con relazione motivata, al Presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale. Il Presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia uguale corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

L'ordine non può essere dato quando si si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o alla competenza anziché ai residui.

La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente quarto comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

L'eventuale annullamento da parte del competente organo regionale di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio programmazione e gestione risorse per la cancellazione del relativo impegno di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

BOI, Segretario:

Art. 32

Liquidazione della spesa

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a

comprovare il diritto del creditore medesimo.

Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi non può procedersi a liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e dell'iscrizione in inventario dei relativi beni, secondo quanto previsto dai successivi articoli 43 e 44.

Alla liquidazione delle spese provvede il comitato di gestione entro i limiti dell'impegno assunto e con atti di mera esecuzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

BOI, Segretario:

Art. 33

Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa.

I predetti titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'Unità sanitaria locale e sono firmati dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal Presidente, dal coordinatore responsabile per la parte amministrativa dell'ufficio di direzione, o da chi lo sostituisce, e dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, o da chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma, il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale verifica la legalità della spesa, la causa del pagamento, l'intervenuta liquidazione del conto e che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno cui la spesa si riferisce.

Non può farsi luogo all'emissione di titoli

di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse non ritenga di provvedere all'emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.

I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

BOI, Segretario:

Art. 34

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo;
- b) il numero di codice meccanografico distintivo del capitolo;
- c) il titolo e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;
- d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
- e) la causale del pagamento;
- f) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
- g) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

h) l'indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;

i) la data e il luogo di emissione.

Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BOI, Segretario:

Art. 35

Pagamento

L'istituto tesoriere dell'Unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, l'Unità sanitaria locale può disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata;

c) commutazione in vaglia postale ordinario

o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente o parzialmente intestati alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari con le modalità di cui alla lettera b) del precedente comma.

I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

Nelle convenzioni di tesoreria dell'Unità sanitaria locale saranno regolati i rapporti con l'istituto tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

BOI, Segretario:

Art. 36

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 29 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 29, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se

non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Decorsi i termini previsti dal quarto comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione sull'articolo 37 è sospesa. Si dia lettura dell'articolo 38.

BOI, Segretario:

Art. 38

Trasmissione dei dati periodici di cassa

Gli istituti tesoriери delle Unità sanitarie locali sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

BOI, Segretario:

Art. 39

Servizi di cassa economali

Per provvedere al pagamento di minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi, delle spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche, delle spese per competenze accessorie al personale e di altre minute spese di funzionamento, l'Unità sanitaria locale può istituire, con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale, servizi di cassa economali sia nella sede centrale, sia nei presidi funzionanti nel territorio.

La Giunta regionale predispone uno schema di regolamento tipo che deve essere adottato dalle Unità sanitarie locali.

Il regolamento di cui al precedente comma deve, tra l'altro, prevedere:

a) le modalità di conferimento dell'incarico di cassiere a dipendenti del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale da porre funzionalmente alle dipendenze del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse;

b) la durata anche temporanea dell'incarico;

c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario da reintegrare periodicamente durante l'esercizio previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;

d) le modalità di accredito dei fondi;

e) i registri obbligatori del cassiere;

f) le modalità di custodia dei valori, prevedendo idonei sistemi di sicurezza;

g) le modalità di pagamento delle spese;

h) il controllo sulla gestione del cassiere da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse anche attraverso verifiche improvvise di cassa;

i) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 86 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BOI, Segretario:

Art. 40

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi in cui si manifesta inconciliabile con l'efficiente funzionamento del servizio stesso il pagamento accentrato a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, aperture di credito in favore dei responsabili dei servizi competenti per materia.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare la designazione del funzionario delegato, l'oggetto della spesa, l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

Il funzionario delegato effettua i prelievi dall'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

Il funzionario delegato può, altresì, essere autorizzato, con apposito provvedimento del comitato di gestione, a riscuotere determinate entrate per conto dell'Unità locale. In tal caso sarà dotato di apposito bollettario a madre e figlia — preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio — per il rilascio delle prescritte ricevute.

I tempi e le modalità per l'effettuazione dei versamenti alla tesoreria delle Unità sanitarie locali sono disciplinati con apposito provvedimento del comitato di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

BOI, Segretario:

Art. 41

Rendicontazione delle spese
da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenze rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo trimestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 15 giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il competente ufficio bilancio, programmazione e gestione risorse esegue i riscontri ed invia il rendiconto al Comitato di gestione il quale lo approva dando scarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro l'ufficio accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'ufficio rimette gli atti al comitato per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 41, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

BOI, *Segretario*:

Art. 42

Beni immobili e mobili

Fanno parte del patrimonio assegnato all'Unità sanitaria locale i beni immobili e mobili di proprietà dei Comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dall'Unità sanitaria locale, trasferiti ai sensi dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale concernente l'individuazione, costituzione e organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Agli effetti della presente legge i beni sono classificati in:

- a) beni destinati all'erogazione di servizi sanitari;
- b) beni non destinati all'erogazione di servizi sanitari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente del Consiglio e colleghi, io questa sera ero venuto in Consiglio con l'intenzione di non prendere la parola, quindi vi chiedo scusa per il disordine che deriva dall'improvvisazione in queste poche considerazioni che voglio fare.

Forse sarebbe stato più opportuno esprimere queste considerazioni nel dibattito generale, ma evidentemente questa decisione avrebbe richiesto forse una maturazione da parte mia più

anticipata, più rapida, su quello che è il ruolo in questo Consiglio regionale, in questo momento, della Democrazia Cristiana e del Movimento Sociale Italiano. Ora, non è un caso che il Movimento Sociale Italiano si sia completamente eclissato in questa discussione. Il collega Murru, come tutti quanti ricorderete, come tutti quanti sicuramente ricordiamo, aveva brillato per un lunghissimo intervento, più o meno discutibile, sicuramente, più o meno accettabile, ma che era valso in questo Consiglio regionale a far ripensare la maggioranza unanimitica (dalla Democrazia Cristiana al Partito comunista) sulla formulazione di alcuni articoli della già discussa legge sulle Unità sanitarie locali. E non è un caso che in quell'occasione il Movimento Sociale Italiano sia venuto qui a dar battaglia. Perché? Perché, essendo partito di maggioranza ed essendo partito di cultura conforme a tutti i partiti che siedono in questo Consiglio (ad esclusione, si intende, dei radicali) ha fatto il suo *exploit*, la sua lotta, la sua battaglia, per avere quel posticino di potere, di sottopotere, quel minimo di disponibilità di gestione all'interno delle Unità sanitarie locali, che per l'appunto l'intervento fiume di Murru tendeva a garantire al Movimento Sociale Italiano.

Una volta stabilita quella fetta di lottizzazione, quella piccolissima fetta di potere, il Movimento Sociale Italiano, come tutti gli altri partiti, si eclissa dal dibattito e si aspettava, si aspettava perlomeno da parte nostra, perché siamo ancora convinti che in questo paese è possibile vedere all'interno delle assemblee forze di maggioranza e forze di opposizione, si aspettava di vedere la Democrazia Cristiana.

E' vero che questa Giunta, la Giunta secondo Rais, è nata con il beneplacito della Democrazia Cristiana, è vero che questa Giunta, per essere ancora più precisi, è nata su un programma di accordo con la Democrazia Cristiana, cioè è vero che è nata chiedendo scusa alla Democrazia Cristiana di non essere riuscita a farla partecipare a questa Giunta; ma è anche vero che la Giunta Rais almeno formalmente era stata votata dai cosiddetti partiti della sinistra più i repubblicani, più i sardisti i quali oggi brillano per la loro presenza, è anche vero però, e questo è il fatto che mi ha spinto a

prendere la parola, perché altrimenti non credo veramente avrei ritenuto necessario parlare perché i fatti parlano da soli, che c'è il fatto nuovo significativo della brillantissima assenza dei consiglieri regionali del Partito comunista da quest'aula. Sì, li conto, li conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco questo è un dato importante, un dato nuovo e un dato politico che voglio sottolineare, politico e culturale: diceva una volta Andreotti, che il potere logora chi non ce l'ha, però mi sembra anche vero che il potere corrompe chi ce l'ha. E questo è un dato inconfutabile, un dato reale. Probabilmente il Partito comunista oggi sarà impegnato in altre cose, sicuramente altrettanto serie, ma sicuramente vedremo il comportamento democristiano riemergere in quest'aula quando al momento delle votazioni attraverso una telefonata precesso pioveranno qui in aula i consiglieri regionali del Partito comunista, per votare una legge che nemmeno hanno sentito; ma io parlo esclusivamente per questo, soltanto per sottolineare questa conformità culturale e di conseguenza politica fra il Partito comunista e la Democrazia Cristiana, non per altro, perché per quanto riguarda le Unità sanitarie locali i radicali si sono espressi abbastanza quando è stata discussa l'altra legge. Quello che è stato detto per quell'altra legge, chiaramente si deve intendere anche per questa, mentre il dato fondamentale, nuovo, gravissimo, è l'atteggiamento, l'assenteismo del Partito comunista in quest'aula.

(Interruzione dell'onorevole Carrus).

Certo, giustificata. Questa legge se non ho letto male, tra l'altro, collega Carrus, mi pare che sia passata in Commissione con l'astensione dei consiglieri democristiani, e allora sarei contentissimo di sapere perché i consiglieri democristiani che si astengono in Commissione poi votano a favore in aula.

CARRUS (D.C.). Ancora non si sa.

BUZZANCA (P.R.S.). Va bene, sono cambiate le condizioni politiche, me lo spiegherai dopo, sono felicissimo quindi, il mio vuole essere un intervento proprio inteso in questo

senso.

CORONA (P.R.I.). Questa legge è dell'agosto 1980 quando i democristiani erano al governo della Regione.

PRESIDENTE. E' una legge presentata dalla Giunta Ghinami e dall'assessore Rais in particolare...

BUZZANCA (P.R.S.). Questo conferma ulteriormente l'unanimità del quale per l'appunto parlavo prima. Quindi il pasticcio si chiude da sé, aperto dai democristiani, chiuso dai comunisti e col voto unanime di tutti quanti. E qui chiudo!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 42, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 43

Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui all'articolo 65, primo comma, ed all'articolo 66 - primo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei Comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle Unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili all'Unità sanitaria locale deve risultare da appositi provvedimenti del Comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 44

Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui all'articolo 65, primo comma, ed all'articolo 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei Comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali cui sono destinati.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

I - Mobili, arredi, macchine d'ufficio;

II - Materiale bibliografico;

III - Strumenti tecnici, attrezzature, automezzi e altri mezzi di trasporti;

IV - Fondi pubblici e privati;

V - altri beni mobili.

L'inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero per ciascuna specie;

d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

e) la classificazione in "nuovo", "usato", "fuori uso";

f) il valore, da determinare come segue:

— per i beni di cui alle categorie I, III e V del secondo comma del presente articolo, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

— per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;

— non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 72, lettera e).

L'assegnazione dei beni mobili alle Unità sanitarie locali deve risultare da appositi provvedimenti del Comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 45

Agenti consegnatari

I beni immobili e mobili di cui ai precedenti

ti articoli 43 e 44 sono dati in consegna ad agenti designati con deliberazione del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonché di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi articoli 90 e 91.

La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 46

Dichiarazione di fuori uso e di scarico

I beni mobili a disposizione dell'Unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione, sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.

Copia dell'atto deliberativo deve essere trasmessa al Comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 47

Manutenzione del patrimonio

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente articolo 42 provvede l'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 48

Svincolo di destinazione
dei beni e loro impiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente articolo 42, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi sono deliberati dal Consiglio comunale del Comune cui i beni sono trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale che li ha in gestione e previa autorizzazione della Giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal Comune interessato con deliberazione del Consiglio comunale, previo assenso dell'Unità sanitaria locale e con l'autorizzazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 49

Contabilità di magazzino

Le Unità sanitarie locali devono provvedere all'istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 50

Carico e scarico di magazzino

Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.

La valutazione dei beni in carico, è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

Per i beni in discarico deve essere rilevata l'imputazione ai centri di costo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 51

Contabilità dei costi

Le Unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

La Giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' sospesa la discussione degli articoli 52, 53, 54. Si dia lettura dell'articolo 55.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 55

Contenuto e limiti

I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni, salvo casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella deliberazione di cui al precedente articolo 54.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni

forniti o delle prestazioni effettuate.

Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione.

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.

Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

In deroga a quanto stabilito al precedente terzo comma, possono essere previste anticipazioni in conto forniture e lavori fino a un massimo del 30 per cento del loro importo, previa prestazione di idonea garanzia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 56

Capitolati generali e speciali

Il comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 57

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Unità sanitaria locale e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio nonché all'albo pretorio dei Comuni.

Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.

L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 60.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 58

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio ad almeno tre ditte o persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 60 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 59

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 60

Criteri di aggiudicazione

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'Unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici; ovvero:

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 61

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione è effettuata dal comitato di gestione, sentito il parere di una commissione tecnica nominata dal comitato stesso.

L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 62

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubbli-

ca gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario;

8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

9) quando trattasi di contratti di importo inferiore a quello previsto e fissato con le modalità previste nell'ultimo comma del precedente articolo 53. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni, e, qualora si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e dalla durata di esso.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 5) e

VIII LEGISLATURA

CLIX SEDUTA

16 GIUGNO 1981

9) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente articolo 54.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 63

Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal Presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto — ove stipulato in forma pubblico-amministrativa — da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'articolo 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività.

Se il contratto ha per oggetto beni immobili

o beni mobili registrati, la stipulazione è effettuata dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato, dove è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario cui il bene mobile registrato è assegnato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 64

Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'Unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera un milione, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'Unità sanitaria locale nominato dal Presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, l'articolo 64 probabilmente ha una connessione con un emendamento che ha preparato il collega Gabriele Satta, quindi chiederei prima di metterlo in votazione definitiva, di sospendere anche

questo perché probabilmente è uno di quegli articoli connessi con gli emendamenti che devono essere distribuiti.

PRESIDENTE. La discussione sull'articolo 64 è sospesa per questa verifica.

Si dia lettura dell'articolo 65.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 65

Cauzione e penalità

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'Unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 66.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 66

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello

Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 67 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 68.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 68

Servizi in economia

I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

I lavori, i servizi e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

c) illuminazione e riscaldamento di locali;

d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;

g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;

h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 69

Esecuzione lavori
e provviste in economie

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione o di ogni altra condizione ritenuta utile.

Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a lire 100.000 e di immediato impiego può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 70

Casi particolari
di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) le provviste ed i lavori suppletivi di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Unità sanitaria locale non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori e ditte;

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 70 bis

La Giunta regionale predispone, sentita la competente Commissione consiliare, uno schema di regolamento tipo da adottarsi dalle Unità sanitarie locali per il ricorso al sistema in economia di cui ai precedenti articoli 68, 69, 70.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

DEMONTIS, *Segretario*:

CAPO VII

SISTEMA DI SCRITTURE

Art. 71

Scritture finanziarie

Le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;

d) il libro mastro dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;

f) il partitario dei fornitori;

g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 72

Scritture patrimoniali

Le Unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio al fine di rilevare la consistenza del medesimo all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio:

a) l'inventario dei beni immobili di cui all'articolo 43 della presente legge;

b) l'inventario dei beni mobili di cui all'articolo 44 della presente legge;

c) il registro dei contratti stipulati di cui all'articolo 63 della presente legge;

d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all'articolo 45 della presente legge, che sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio economico-finanziario e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale scarico;

e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;

f) le scritture di magazzino di cui al precedente articolo 49;

g) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con deliberazione del comitato di gestione, ai sensi del precedente articolo 46.

Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio economico-finanziario, entro i dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 73

Elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali nonché per la formulazione dei programmi di gestione, le Unità sanitarie locali si avvalgono degli indirizzi e delle informazioni fornite nel quadro del sistema informativo sanitario, ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 1.

Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Spina - Mannoni - Catte - Mereu - Medde - Franceschi - Atzori Angelo:

"Dopo l'articolo 73, aggiungere nel Capo VIII - Controlli, Rendiconti e Responsabilità, il seguente:

Art. 73 bis

Oggetto e finalità dei controlli

Sull'attività della Unità sanitaria locale oltre che il controllo sugli atti di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, si esercitano i controlli di gestione finanziaria ed economici.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione

ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio e si esercita secondo le norme di cui ai successivi articoli del presente capo.

Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale; esso si esercita secondo le disposizioni ed in base alle rilevazioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 52 della presente legge.

Per le attività di cui ai precedenti commi, ciascuna assemblea generale dell'Unità sanitaria locale si avvale di un Collegio dei revisori dei conti la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 74 bis.

La Giunta regionale può avvalersi del predetto Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 49, 51 e 52 della presente legge". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare questo emendamento.

SPINA (D.C.). Presidente, nell'illustrare l'emendamento, che viene collegato all'articolo 73, ma che in effetti concerne la lettura e la discussione di un capo diverso di questo disegno di legge, si fa riferimento (e mi dispiace che non ci siano qua altri colleghi firmatari dell'emendamento, che forse meglio di me avrebbero potuto illustrare le motivazioni che rendevano necessario questo intervento) al sistema dei controlli che è previsto dalla legge numero 13 sulla costituzione delle Unità sanitarie locali. Infatti, con l'articolo 31 della legge sulla costituzione delle Unità sanitarie locali, viene determinato fondamentalmente, quale sistema di controllo sulle Unità sanitarie...

CARRUS (D.C.). A chi stai parlando?

SPINA (D.C.). Lo so, sto parlando qua all'Assessore, infatti mi rivolgo qua sulla destra, dove l'Assessore è ubicato.

Dicevo, noi abbiamo un sistema di controlli che si basa, con l'articolo 31 della legge, sul controllo degli atti delle Assemblee generali e dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie

locali. Controllo che è esercitato dagli stessi Comitati di controllo che hanno competenza territoriale sulle Unità sanitarie locali. Questo sistema di controllo sugli atti permane, non vi è negli emendamenti proposti da me e dai colleghi Mannoni e più, non vi sono variazioni al sistema del controllo sugli atti, ma la legge fondamentale e la legge istitutiva parla anche della necessità dei controlli finanziari e del controllo economico. Ora noi abbiamo avuto sinora in funzione, nei nostri enti ospedalieri, i revisori dei conti e, quindi, il collegio dei revisori dei conti, che è stato uno degli organismi fondamentali per il controllo di queste attività, e si può prevedere nel funzionamento delle Unità sanitarie locali anche l'istituzione del Comitato dei revisori così come è previsto anche dalla legge sulle Unità sanitarie locali della Lombardia, la quale legge, numero 106 del dicembre 1980, prevede anche nelle Unità sanitarie della Lombardia l'istituzione dei controlli attraverso la costituzione del collegio dei revisori. In seguito alla costituzione del collegio dei revisori in Lombardia immediatamente il Governo ha riconosciuto per la Lombardia la personalità giuridica alle Unità sanitarie locali, per cui abbiamo questa posizione che è chiaramente stata espressa anche in sede governativa: che laddove esiste questo controllo attraverso il collegio dei revisori si attua immediatamente la possibilità di avere la attribuzione della personalità giuridica alle Unità sanitarie locali. Con l'emendamento numero 1, e mi permetto nel contempo di dare per illustrati gli emendamenti numero 2, 3, 4 e 5 che sono conseguenti, con l'emendamento numero 1 si istituisce il collegio dei revisori dei conti per il controllo finanziario e il controllo economico delle Unità sanitarie locali.

Con l'emendamento successivo viene definita la composizione del collegio dei revisori dei conti, per cui viene prevista anche la nomina dei revisori con decreto del Presidente della Giunta, sulla base di designazioni da parte o del Ministero del tesoro o da parte della stessa Giunta o da parte della Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale.

Con gli emendamenti successivi si tratta di definire una denominazione e di precisare, per e-

sempio, come nell'emendamento che viene presentato — mi pare — al numero 3, che, per esempio, la revisione per quanto riguarda le strutture di cassa non venga fatta dallo stesso presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato, ma venga fatta proprio dal collegio dei revisori. Perché altrimenti ci troveremo nella stessa incongruenza per cui in legge diamo la responsabilità dell'amministrazione al presidente del Comitato di gestione, e la responsabilità della revisione allo stesso presidente del Comitato di gestione, con, quindi, una chiara sovrapposizione di compiti di controllo a quelli che sono compiti di gestione.

Io non so se nell'illustrare abbia chiaramente motivato il perché ritengo unitamente ai colleghi presentatori che debba essere proposta questa modifica aggiuntiva, che ci apre la strada — dicevo — anche alla definizione con la personalità giuridica delle Unità sanitarie locali. Non so se i colleghi possano condividere questa preoccupazione, ma io penso che nel momento in cui noi si vada ad articolare la gestione e il controllo, non possa mancare, se non per indicazioni superficiali, che ho sentito anche qua circolare nell'aula, una predisposizione di un organismo di controllo che, tra l'altro, dà tutte le garanzie, sia per la composizione, sia per i compiti che gli vengono attribuiti, di una capacità sulla funzionalità dell'amministrazione e di una regolarità dell'amministrazione stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Signor Presidente, io ho alcune perplessità in ordine all'emendamento presentato da alcuni colleghi ed illustrato ora dal collega Spina. Io sottolineo la buona volontà e lo sforzo che i colleghi hanno fatto, ma a mio parere non riesco a trovare una *ratio* sanitaria, una *ratio* che ha portato alla stesura dell'emendamento. Ora, a che cosa serve l'istituzione di un collegio di revisori? Il collega Spina si riferisce a una, forse positiva esperienza della Lombardia, in quanto in Lombardia è stato (unica Regione nel nostro Paese) istituito il collegio dei revisori in ogni Unità sanitaria locale (credo che altre Regioni non ce ne siano).

Però questo non vuol dire nulla. La Lombardia ha attribuito all'associazione dei Comuni personalità giuridica e, quindi, lo poteva benissimo fare, cosa — mi pare — che non sia stata fatta da noi. Ma, io non considero neanche questo l'elemento importante. A che cosa serve un collegio dei revisori? Ecco, richiedo lumi e spiegazioni al collega Spina che, essendo esperto in materia, potrebbe anche illuminarci e far cadere le mie perplessità.

Dunque, il problema reale di controllo sulle Unità sanitarie locali qual è, quello finanziario o quello economico? Io non credo, colleghi presentatori dell'emendamento, che sia quello finanziario perché dall'articolo 74/75 in su a me pare eccessiva la preoccupazione di un rigido controllo, cioè mi pare addirittura eccessivo il controllo sulle Unità sanitarie locali, al punto che porta negli articoli precisazioni tecniche sui controlli anche eccessivi. Per esempio, la verifica di cassa, onorevole Assessore. La verifica di cassa, se noi andiamo a vedere quell'aspetto, da lì emerge l'inutilità — a mio parere — del collegio dei sindaci revisori. Le verifiche di cassa, che hanno lo scopo di individuare eventuali distrazioni di danaro, in quanto è evidente che se gli stanziamenti delle Unità sanitarie locali devono restare nei limiti della quota assegnata dalla Regione e se ad esse è vietato, anche attraverso i Comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, non vi dovrebbe essere (ecco la conclusione), non vi dovrebbe essere tecnicamente — io dico tecnicamente — la possibilità di avere deficit di cassa al di là dello scoperto concesso dal tesoriere. In sostanza la legge è talmente rigida che i Comuni non si possono muovere e un collegio non può, sostanzialmente, aggiungere niente. Invece il problema, l'utilità di un organismo di controllo non può essere configurato — a mio parere — in un collegio di revisori, che è un collegio burocratico amministrativo e, tutt'al più, finanziario. Ecco, l'utilità può essere sul controllo economico. E un collegio di revisori è capace di controllare sul punto centrale della filosofia della programmazione sanitaria, cioè, di controllare il rapporto costi-benefici sui vari servizi che si

vanno ad istituire nelle Unità sanitarie locali? Ma stiamo proprio scherzando che un collegio di revisori sia in condizioni di controllarmi l'attuazione, l'efficacia dei provvedimenti nel settore sanitario? Assolutamente io non credo che questo esista, assolutamente in nessuna parte.

Quindi, non ritenendo, ecco, possibile che l'istituzione del collegio dei revisori possa dare un contributo sui controlli finanziari, che a mio parere già ci sono abbondanti ed eccessivamente rigidi (ché bisogna esprimere un atto di fiducia anche nei confronti delle amministrazioni locali e non irregimentare ancora di più queste amministrazioni), e non essendo — concludendo — in condizioni il collegio dei revisori di realizzare un controllo economico, che è quello al limite più importante e che fa parte invece del Comitato di gestione e dell'Assemblea, io ritengo che l'istituzione del collegio dei revisori non serva a razionalizzare la legge, ma, forse, ad appesantirla. Anche se io non è che escluda a priori che una qualche utilità la potrebbe avere, ma, certo, è un argomento, onorevole Spina, che andrebbe meglio approfondito e che in questo momento non siamo in condizioni noi di poter esprimere (almeno da parte mia, non parlo neanche a nome della Democrazia Cristiana, ma è soltanto un parere personale).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Presidente, per dire che l'iniziativa del collega Spina e degli altri colleghi è senz'altro lodevole nel momento in cui si propongono di esercitare un efficace controllo sulla spesa sanitaria. Però, probabilmente, l'intenzione lodevole è andata al di là dell'obiettivo, nella scelta dello strumento, che è quello di un collegio di revisori dei conti. E mi lascia perplesso proprio l'istituto che loro hanno individuato per raggiungere questo obiettivo. Per quale ragione? Prima ragione: le Unità sanitarie locali, attraverso il sistema di controllo degli atti degli enti locali, e di controllo contabile (come emerge da questa legge), sono già di per sé stesse sottoposte ad un controllo estremamente rigido, farraginoso e sostanzialmente an-

gariante rispetto alla snellezza della gestione che, invece, ci dovrebbe essere.

L'obiettivo quale sarebbe? Non tanto quello del controllo contabile quanto quello del controllo economico e funzionale della spesa sanitaria. Ma, colleghi del Consiglio, in questo momento non siamo in grado di individuare lo strumento concreto attraverso il quale questo controllo si fa attraverso l'attività di programmazione e di coordinamento della spesa sanitaria, espressa dall'ente Regione. Cioè, è una attività di politica sanitaria regionale. Il sistema dei revisori dei conti è un sistema tipico di enti non territoriali. Poiché noi siamo andati alla scelta del sistema invece della USL come ente territoriale, è logico attribuire all'intero sistema contabile delle USL il sistema contabile degli enti territoriali e non inquinare con uno strumento che è proprio di enti non territoriali, quali le società, quali gli enti che operano sotto forma di società. Per questa ragione noi abbiamo delle perplessità. Io credo che anche ai fini di quello che è un aspetto più generale, collega Spina, lei che sicuramente è sensibile al problema, perché è nato in sede di limitazione dell'espansione della spesa pubblica, cioè agli obiettivi del controllo dell'aumento della spesa sanitaria, lei sa benissimo che lo strumento per controllare l'aumento indiscriminato della spesa sanitaria è uno strumento politico, di politica, e non uno strumento censorio quale è sostanzialmente quello che i colleghi vogliono mettere.

Quindi, iniziativa lodevole ma che, secondo me, va studiata meglio, va elaborata meglio e va vista, soprattutto, quando l'attività delle Unità sanitarie locali nel corso del tempo ci darà anche qualche indicazione concreta. Per questa ragione, personalmente, esprimo alcune delle perplessità che, per quanto mi riguarda personalmente, si tramuteranno in una astensione rispetto all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Molto brevemente, signor Presidente e colleghi del Consiglio, per dire che anche il nostro gruppo, oltre

che io personalmente, abbiamo notevoli perplessità proprio sull'introduzione — e non tanto sul fatto che questa sia legittima o meno, perché legittima potrebbe essere —, sulla opportunità politica di introdurre l'istituto dei revisori dei conti, proprio per molte delle ragioni già addotte dai colleghi e, soprattutto, per quelle addotte or ora dal collega Carrus, nel senso che lo sforzo che si è fatto in sede di prima stesura da parte della Giunta, che presentò il disegno di legge, e di coloro che lo esaminarono in Commissione, anche mio personale, fu quello di cercare di ricondurre quanto più possibile a due criteri base il sistema prefigurato dal disegno di legge 131, e cioè quello di una programmazione complessiva dell'attività sanitaria da parte della Regione, e quindi un controllo continuo, di carattere politico più che contabile, da parte dell'organismo regionale che, tra l'altro, può avvalersi di numerosi istituti quali anche, ad esempio, il bilancio di cassa che è stato introdotto con questa legge, e con molti dei controlli che sono contenuti nel Capo VIII, che si riferisce specificamente ai controlli, ed anche con il costante riferimento che è stato diciamo richiamato in forma ancora più espressa ed esplicita durante i lavori della Commissione alla legge 62 del '78, sul controllo degli atti degli enti locali.

Per questo, appunto, considerando che le Unità sanitarie locali, così come sono state considerate dalla legge numero 13 di quest'anno e così come continuano a configurarsi con questo disegno di legge, sono promanazione dei comuni e, quindi, enti *latu sensu* a carattere territoriale, risulta forse eccessivo il carico di controlli che con l'introduzione del collegio dei revisori dei conti si verrebbe ad introdurre in questa materia.

Per questo noi esprimiamo molte perplessità e suggeriremmo al proponente di ripensarci ed eventualmente ritirare il suo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore

dell'igiene e sanità. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo...

Vuol parlare onorevole Spina? Su quale argomento vuol parlare?

SPINA (D.C.). Mi lasci parlare, Presidente, perché leggermente io debbo semplicemente annunciare che ritiro, se mi è consentito dal Regolamento, se non ci sono innovazioni anche in questo campo, se posso parlare per dire che ritiro gli emendamenti...

PRESIDENTE. Parli più vicino al microfono, non ho sentito bene.

SPINA (D.C.). Presidente, io vorrei dire, semplicemente, nonostante alcune difficoltà che sono insorte nella valutazione, certamente da parte di alcuni fatta in modo razionale, da parte di altri fatta in modo irrazionale, che non si può demolire un emendamento semplicemente parlando di *ratio* sanitaria nel momento in cui si esamina l'oggetto e la finalità dei controlli, né si può dire "stiamo scherzando", senza motivare in che cosa è lo scherzo. Mi pare che, nel momento in cui si parla di cose che hanno una certa serietà, accusare colleghi che presentano o contribuiscono a presentare alcune mutazioni ad una legge e dire "stiamo scherzando", sia perlomeno poco rispettoso del collega verso il quale si sta facendo un apprezzamento. Io di fronte a questa posizione, avendo presentato questi emendamenti già dal 30 aprile, per cui potevano essere esaminati insieme con maggior approfondimento, e non dire dopo un mese e mezzo "andrebbe meglio approfondito", dichiaro anche a nome dei colleghi che gli emendamenti numero 1, 2, 3, 4 e 5, che sono quindi connessi a questo problema, vengono ritirati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 73. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

DEMONTIS, Segretario:

CAPO VIII

CONTROLLI, RENDICONTI E RESPONSABILITA'

Art. 74

Controllo sulla gestione dei servizi

I servizi dell'Unità sanitaria locale devono presentare al comitato di gestione nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione semestrale sull'attività svolta che consenta di accertare i risultati economico-finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione delle funzioni, dei programmi e dei progetti loro affidati.

Un riepilogo delle relazioni è allegato alla nota preliminare del rendiconto generale dell'Unità sanitaria locale di cui al successivo articolo 83.

Il comitato di gestione dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economico-finanziari e di efficienza dell'attività dei servizi, nonché sulle iniziative di spesa dai medesimi assunte.

Rientrano nell'attività di controllo disciplinata dal presente articolo le ispezioni e le verifiche disposte dall'Assessorato all'igiene e sanità della Regione ai sensi della legge regionale concernente l'individuazione, costituzione e organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 75

Verifiche di cassa

Le verifiche sulla situazione e sui movimenti di cassa dell'Unità sanitaria locale sono effettuate al termine di ciascun bimestre dell'anno finanziario dal Presidente del comitato di gestione, o da un suo delegato, assistito dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse.

Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l'effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell'Unità sanitaria locale e dell'istituto tesoriere.

Qualora dal verbale della verifica di cassa, integrato a cura del servizio economico-finanziario dall'indicazione dei debiti e dei crediti di bilancio relativi al medesimo periodo, risulti un disavanzo, copia del verbale stesso è inviato immediatamente ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità montane per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 77.

PRESIDENTE. All'articolo 75 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il 3 e il 4 sono stati testé ritirati dal collega Spina; resta l'emendamento n. 13. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 75 — All'ultimo comma, sostituire le parole 'economico-finanziario' con 'bilancio, programmazione e gestione risorse' ". (13)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 75. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 76.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 76

Rendiconti trimestrali di gestione

Le Unità sanitarie locali devono fornire alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato all'igiene e sanità, rendiconti trimestrali entro il termine perentorio del 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ciascun anno in cui danno conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e dei debiti e crediti di bilancio accertati nel trimestre cui il rendiconto si riferisce.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge 23.12.1978, n. 833, come integrato dall'art. 10 della legge 29.12.1980, n. 33, in caso di inosservanza dei termini indicati al precedente comma, la Regione provvede in via sostitutiva, all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni, con la nomina di commissari "ad acta".

Il rendiconto deve inoltre indicare dettagliatamente eventuali impedimenti obiettivi che non hanno consentito il pagamento delle forniture nel termine di cui all'articolo 55, quinto comma, della presente legge.

Qualora dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo complessivo, copia del rendiconto medesimo è inviato immediatamente dal Presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ai Sindaci e ai Presidenti delle Comunità montane dei Comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 77.

PRESIDENTE. All'articolo 76 sono stati presentati due emendamenti: l'emendamento

numero 5, che poi è stato ritirato dal collega Spina, e l'emendamento numero 14, di cui si dà lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 76 — All'ultimo comma sostituire la frase: ‘e ai Presidenti delle Comunità montane dei Comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 77’, con la frase: ‘dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità montane per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 77’ ”. (14)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento l'onorevole Sanna.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 76. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 77

Controllo
sull'equilibrio della gestione

Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente articolo 75 ovvero dei rendiconti trimestrali di cui al precedente articolo 76 risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i Comuni associati e le Comunità montane

sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'Unità sanitaria locale.

Gli organi di cui al precedente comma dovranno dimostrare, tra le cause che hanno comportato il disavanzo, quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbidità accertati dagli organi sanitari della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, voglio ripetere all'Aula quanto ebbi occasione di rilevare in Commissione, perché questa norma dell'articolo 77, apparentemente corretta, è una norma che potrà portare, tenuto conto...

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, le dispiace parlare più vicino al microfono per favore?

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). E' una norma che potrà portare al blocco delle Unità sanitarie locali. La legge nel suo complesso è una legge che tende ad evitare l'aumento della spesa, il passivo, il disavanzo non motivato, e a questo principio si richiama l'articolo 76 sui rendiconti trimestrali. L'articolo che stiamo discutendo fa una affermazione di principio: ove da queste verifiche — si dice — dovesse risultare un disavanzo, i Comuni associati e le Comunità montane sono tenuti a revocare i rispettivi organi deliberanti, al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'Unità sanitaria locale. E se il Comune non lo fa?

PRESIDENTE. Prego di lasciar parlare l'onorevole Anedda!

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Se il Comune o la Comunità montana, non essendo

organi politici, oltre che amministrativi, non ottemperano a quanto è scritto in questo articolo, cioè non emanano i provvedimenti diretti a sanare il disavanzo, l'Unità sanitaria locale blocca la sua attività per quel campo. E' elementare! E' già in disavanzo e non può più... rileggiamo. Debbo dire, per conoscenza del Consiglio, che dopo l'esame di questo articolo, siccome secondo me era un punto importante e la discussione andò avanti in termini molto poco approfonditi, presi i piedi e me ne andai dalla Commissione. Però bisogna rileggerlo. Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente articolo 75 ovvero dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo (quindi è già un disavanzo), l'articolo dice giustamente che ove questo risulti, i Comuni e le Comunità montane debbono deliberare in merito, e far che cosa? Stanziare altri fondi, non c'è dubbio che è così, debbono ripianare il disavanzo. Ma se non lo fanno, che cosa accade? Ed è meno difficile che questo accada di quanto sembri, perché trattandosi di assemblee politiche è sufficiente che la minoranza all'opposizione che sia in maggioranza in quel determinato Comune non deliberi, per bloccare l'attività di tutta l'Unità sanitaria locale. Questo è facile che accada, facilissimo; questo accadrà inevitabilmente, perché sono organi politici, anche le Unità sanitarie locali, dove le opposizioni avranno interesse, come purtroppo accade, a non far fare attività amministrativa. Allora la domanda io la giro all'Assessore, alla Giunta, agli uffici, perché occorre trovare rimedio, altrimenti sapremo, se il rimedio non si trova, che questo in avvenire potrà accadere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, le argomentazioni portate dal collega Anedda, hanno un qualche fondamento tecnico e probabilmente anche pragmatico, tuttavia in sede di lavoro in sotto-commissione, poi sottoposto all'approvazione della Commissione, si era pensato di ovviare an-

che a questo inconveniente con l'introduzione dell'articolo 94 *bis* e con il correlativo riferimento ai poteri sostitutivi della Regione a norma dell'articolo 14 della legge regionale 62 del '78 sul controllo degli atti degli enti locali, per il quale la Regione compie invece degli enti che sono obbligati a fare le attività che non fanno, compie proprio gli atti che non vengono compiuti.

Ora, è ben vero che forse per una maggiore comprensione dell'articolato e poiché questo dell'articolo 77 era il caso più eclatante e forse il contenuto dell'articolo 94 *bis* andava inserito subito dopo il 77, o contestualmente nell'articolo 77, però è altrettanto vero (o almeno a noi è parso così) che la norma di carattere generale dell'articolo 94 *bis* possa estendersi senza difficoltà ai casi previsti dall'articolo 77, e che pertanto il blocco dell'attività, di cui il collega Anedda parla, possa estendersi al massimo per i trenta giorni, trascorsi i quali la Regione è legittimata ad adoperare il potere sostitutivo a norma...

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Per convocare, perché l'atto dovuto è la convocazione, non la deliberazione.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Collega Anedda io capisco questo, però il testo dell'articolo 77 dice anche: "al fine di adottare i provvedimenti necessari". Quindi mi sembra che è una interpretazione che può essere valida la sua, ma normalmente proprio nel controllo degli atti degli enti locali, anzi gli enti locali vengono portati spesso a fare, ad adottare provvedimenti che potrebbero anche politicamente non fare, proprio perché sono soggetti a questo tipo di controllo. Quindi a noi è parso proprio che il tenore dell'articolo 94 *bis* fosse tale da superare l'*impasse* che del resto era stata presente nella mente di coloro che hanno esaminato la legge in Commissione; se però ci sono delle proposte migliorative nel senso tecnico, per superare ulteriormente qualche difficoltà di interpretazione, queste si possono vagliare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

RAIS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io chiederei se fosse possibile la sospensiva di questo articolo per consentire una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo, la discussione sull'articolo 77 si intende sospesa.

Si dia lettura dell'articolo 78.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 78

Controllo sugli agenti contabili
e sui funzionari delegati

Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale esercita la vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di beni mobili.

Tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni da effettuare almeno una volta l'anno.

Il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse procede altresì ad ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti ed effettuati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 79.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 79

Vigilanza
sulla gestione di tesoreria

Il comitato di gestione esercita, tramite il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse, la vigilanza sul servizio di tesoreria dell'Unità sanitaria locale.

La convenzione di tesoreria di cui al precedente articolo 37 della presente legge deve contenere apposite clausole per consentire al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché per promuovere forme di collaborazione tra il predetto servizio ed il tesoriere che consentano la tempestività dei pagamenti e l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 80.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 80

Rendiconto generale annuale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'Unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio, secondo quanto stabilito dai successivi articoli della presente legge.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 81.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 81

Procedura di formazione
e di approvazione
del rendiconto generale

Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro il successivo mese di maggio, il progetto di rendiconto è trasmesso dal Presidente del comitato di gestione ai singoli Comuni per l'esame e il parere.

Ove i Consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 giugno di ciascun anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 82.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 82

Collegamento con i rendiconti
dei Comuni e delle Comunità montane

Il rendiconto generale annuale dell'Unità sanitaria locale è allegato al conto consuntivo dei singoli Comuni e delle Comunità montane.

Le risultanze complessive degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa derivanti dal conto finanziario dell'Unità sanitaria locale devono essere iscritte nel conto consuntivo dei singoli Comuni e delle Comunità montane.

Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia negativo, tale differenza viene ripianata con le iscrizioni contabili derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 77 della presente legge.

Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia positivo, tale differenza viene registrata nel conto consuntivo dei Comuni senza concorrere a determinare il proprio risultato finale di esercizio.

La differenza stessa è riassegnata all'Unità sanitaria locale nell'esercizio successivo stante il vincolo di destinazione di cui all'articolo 50, punto 7), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 83.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 83

Nota preliminare
al rendiconto generale

La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.

La nota preliminare deve contenere un'analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzioni e centri di costo o per programmi, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

Copia della nota preliminare e del rendiconto generale, di cui al precedente articolo 80, tramite l'Assessore all'igiene e sanità, è inviata

al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'articolo 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale relativo all'esercizio finanziario successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 84

Conto finanziario

Il conto finanziario dell'Unità sanitaria locale espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni e alle iscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dall'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio.

L'avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica tra

l'avanzo o disavanzo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.

Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell'esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.

L'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 85

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura di esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dei Comuni destinati all'attività dell'Unità sanitaria locale.

In ordine ai criteri di valutazione dei beni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 86.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 86

Rendiconto degli agenti contabili

Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 39 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 87.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 87

Rendiconto del tesoriere

L'istituto tesoriere dell'Unità sanitaria locale rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 37 della presente legge.

Il conto annuale del tesoriere deve in ogni caso dimostrare:

a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da tra-

sportare a debito o a credito nell'esercizio successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 88.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 88

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale rispondono in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbidità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e le spese stesse siano state eseguite, oppure quando danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e approvati o non ancora divenuti esecutivi.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 89.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 89

Responsabilità dei dipendenti

I dipendenti dell'Unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese derivanti da provvedimenti con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti nel caso in cui tali provvedimenti non siano immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'Unità sanitaria locale sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui al precedente articolo 88 quando abbiano dato causa alle stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 90.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 90

Responsabilità degli agenti
contabili e dei funzionari delegati

I dipendenti delle Unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionario delegato o di agente contabile rispondono personalmente, oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 89, anche delle violazioni alle specifiche disposizioni ad essi inerenti contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 91.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 91

Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'Unità sanitaria locale rispondono dei danni derivanti da violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

Rispondono altresì dei danni arrecati all'Unità sanitaria locale anche coloro che si inge-
riscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai funzionari delegati o agli agenti contabili o che comunque abbiano il maneggio di denaro, di valori o di materiale.

Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell'Unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 92

Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nella convenzione di cui all'articolo 37 della presente legge.

Il tesoriere è in ogni caso responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa

non conformi alle disposizioni della presente legge o in eccedenza all'anticipazione di cassa autorizzata ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 92 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 92 — Al secondo comma, dopo le parole: 'non conformi alle disposizioni della presente legge', sopprimere la frase: 'o in eccedenza all'anticipazione di cassa autorizzata ai sensi dell'articolo 21 della presente legge' ". (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 92. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 93

Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi ed uffici dell'Unità sanitaria locale i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti

cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, da fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 88, 89, 90, 91 e 92 devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal Presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

DEMONTIS, *Segretario*:

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94

Rapporti giuridici-pregressi

Salvo i casi contemplati dall'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità sanitarie locali, sono trasferiti, al momento dell'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali medesime, ai Comuni competenti per territorio e da questi definiti mediante apposita gestione autonoma a stralcio.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere

posto! Non è possibile continuare la votazione, se si continua a fare capannelli in aula.

All'articolo 94 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 94 — Sostituire la frase 'e da questi definite mediante apposita gestione autonoma a stralcio' con la frase: 'e gestite dalle Unità sanitarie locali mediante apposita contabilità a stralcio'". (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 94. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 94 bis

Poteri sostitutivi della Regione

La Regione esercita i poteri sostitutivi sugli atti degli enti obbligati a norma della presente legge con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Il termine di cui al comma primo dell'ar-

articolo 14 della citata legge è fissato in giorni trenta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 95

Regime transitorio

La presente legge ha efficacia dalla data di costituzione delle Unità sanitarie locali nel territorio della Regione Sardegna.

Fino alla data di cui al precedente comma, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale continua ad essere disciplinata dalle vigenti leggi statali e regionali.

PRESIDENTE. All'articolo 95 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 95 - Dopo il secondo comma inserire i seguenti:

In sede di prima attuazione della presente legge, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle Unità sanitarie locali, dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nei decreti di costituzione delle stesse Unità sanitarie locali, emanati dal Presidente della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 13 del 1981.

Nelle more dell'emanazione della legge regionale prevista dal quarto comma dell'articolo 51 della legge 833 del 1978, il riparto della

quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione Sarda, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è determinato con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della spesa storica nonché della esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari". (17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Sì, signor Presidente, per dire che questo emendamento presentato dalla Giunta ci lascia notevolmente perplessi, e ci trova addirittura contrari, perché afferma un principio che, in materia di riforma sanitaria, per il nostro Paese si è rivelato pericolosissimo. Il secondo comma dell'emendamento dice che la quota del fondo sanitario nazionale, assegnata alla Regione sarda, viene poi dalla stessa Regione ripartita fra le Unità sanitarie locali della Regione stessa, tenendo conto di due criteri: la spesa storica, come criterio principale, nonché l'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari.

Io pregherei i colleghi della Giunta, presentatori di questo emendamento, di fare una riflessione sull'opportunità di ritirare la frase "tenendo conto della spesa storica", e spiego brevemente il perché. Il concetto della spesa storica, soprattutto in materia di ripartizione dei fondi sanitari, costituisce - non dobbiamo esitare ad affermarlo - uno dei più grandi imbrogli che si siano fatti nel nostro Paese ai danni del Mezzogiorno e delle aree depresse. Cosa vuol dire tener conto della spesa storica? Vuol dire che chi ha avuto degli interventi al di fuori di qualsiasi logica di programmazione, di perequazione sul territorio di ser-

vizio, chi ha avuto la possibilità di accumulare capitale sociale fisso, concentrandolo in determinate aree, si trova avvantaggiato doppiamente, perché le generazioni passate hanno consentito di concentrare lì il capitale e perché in questo modo non si mette in moto uno strumento perequativo. La spesa storica costituisce uno sbaglio ancora più rilevante in sede regionale, Presidente, in sede di programmazione regionale, dal momento in cui, attraverso le leggi sulle comunità montane, attraverso la legge 33, si sono semmai assunti parametri regressivi, nel senso che i parametri del sottosviluppo sono stati utilizzati per aumentare la quota da distribuire alle zone, alle varie aree ed ai vari ambiti della programmazione. E' una costante della politica di programmazione in Sardegna non utilizzare, anzi rifiutare la spesa storica. Nel sistema sanitario regionale, poi, abbiamo avuto un accumulo di presidi sanitari nei due capoluoghi di Cagliari e di Sassari, con una dispersione grave a carico dei cittadini delle zone interne più lontane dai presidi sanitari, così come si sono venuti localizzando storicamente.

Ecco perché l'obiettivo deve essere, l'obiettivo principale deve essere quello dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale, e quindi credo che la Giunta avverta quale errore sarebbe mantenere il concetto della spesa storica, e quale contraddizione sarebbe rispetto alle linee che abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo sempre portato avanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Intanto per confermare e dire che sono d'accordo con le osservazioni che ha fatto il collega Carrus, e per arrivare alle stesse conclusioni. Il collega Carrus ha parlato del secondo comma, io ne parlerò dopo, ma anche il primo comma è un emendamento di principio, dichiarativo, generico, in un certo senso: sostanzialmente esso tende ad affermare che, in sede di prima attuazione della legge, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle Unità sanitarie locali dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nei decreti di costituzione.

A me pare che questo emendamento dica una cosa ovvia, quindi non serve, probabilmente non aggiunge niente, ed anzi nell'economia della legge può rappresentare un inutile appesantimento. Se però l'Assessore dovesse insistere, noi non facciamo alcuna particolare obiezione: io invito solo l'Assessore ad una riflessione, che lo porterà certamente ad affermare l'ovvietà e l'inutilità della prima parte dell'emendamento.

Quanto al secondo comma, il collega Carrus, con motivazioni documentate e serie, ha dimostrato che da noi, così come è articolato, l'emendamento non può essere assolutamente accettato, perché afferma che, nelle more della nuova legge (in attesa che, in sostanza, venga approvata una legge che stabilisca i parametri obiettivi di riparto della spesa per le USL), una legge che ancora non esiste e che dovrà essere presentata, "il riparto della quota del fondo sanitario nazionale... per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale" è determinato tenendo conto della spesa storica. Stiamo attenti, quindi: non si tratta solo, onorevole Carrus, di una spesa in conto, cioè della ripartizione del fondo per le spese correnti, ma anche di quello in conto capitale, cioè quello relativo agli investimenti, alle apparecchiature, a tutto. "In attesa di...", è determinato, questo riparto, tenendo conto della spesa storica. Poi dice: "nonché"; ecco, questo nonché, onorevole Assessore, a noi non suona molto bene, "nonché dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale". Intanto io credo che se l'onorevole Sanna, per come lo conosco io e per come lo apprezzo, avesse partecipato ad una riunione del Consiglio Sanitario Nazionale, o ad una delle riunioni presso il Ministero del tesoro, dove spesso ci siamo azzuffati fra assessori del Nord e assessori del Sud, e gli avessero presentato un emendamento o un criterio come questo, facendo riferimento alla spesa storica, lasciando in subordine il criterio della perequazione, sono sicuro che l'assessore Sanna non l'avrebbe accettato e chissà quali dichiarazioni alle radio e TV locali, al TG3 e ai giornali sempre pronti ad accogliere il suo bel sorriso, sicuramente avreb-

be fatto.

E allora io mi meraviglio, e mi sorprende in un certo senso che l'Assessore ci abbia potuto presentare un emendamento che, come ogni linea politica che va ad ancorarsi alla spesa storica, tende inevitabilmente, oggettivamente, onorevole Sanna, a privilegiare chi ha e a penalizzare chi non ha. In poche parole, quando sul piano nazionale ci si è ancorati alla spesa storica relativa ai fondi per i piani o per la parte ospedaliera, noi abbiamo visto privilegiato il nord e quelle regioni che avevano un alto numero di posti-letto ed abbiamo visto, invece, penalizzate quelle zone, quegli ospedali che invece si trovano in grandi difficoltà. Io con questo non voglio dire, onorevole Assessore, che ella non deve tenere conto della spesa storica assolutamente, si tratta di criterio politico, di linea politica di privilegiamento; perché io non posso credere che il suo Assessorato non abbia una linea politica e non abbia un'indicazione di linea politica sanitaria che va a raggiungere determinati obiettivi, come non credo che ella si lasci trascinare dalla richiesta così anarchica che le proviene da parte di tutti gli ospedali.

Il criterio più serio, concludendo, innovativo, equilibratore nell'emendamento è relegato nel "nonché dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione"; ecco, onorevole Assessore, ella deve capovolgere il criterio! La Giunta è una Giunta, questa, che ha voluto essere di garanzia autonomistica prima, di grande apertura, eccetera: non può essere una Giunta che va a privilegiare l'esistente contro le scelte di innovazione, contro il nuovo. Se dovesse passare questo emendamento, e la Giunta lo dovesse applicare così, sistematicamente, onorevole Assessore, noi ci troveremmo di fronte ad una scelta grave, in cui le Unità sanitarie locali, poco favorite, poco dotate, continuerebbero ad essere penalizzate da una scelta come questa. Quindi noi la invitiamo a togliere il riferimento alla spesa storica e richiamiamo anche questo disegno di legge sulla contabilità, per ancorarci all'obiettivo centrale della legge 833, che è l'obiettivo del riequilibrio territoriale nel nostro paese tra Nord e Sud e, all'interno di una stessa Regione, tra le zone più favorite e le meno favori-

te, tendendo ovviamente a privilegiare, come scelta politica di fondo, quelle meno favorite, sempre tenendo presente il criterio del rapporto costi/benefici.

Se non dovesse essere tolto il riferimento alla spesa storica, noi voteremo contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, molto brevemente per richiamare doverosamente un'avvertenza che, come relatore di maggioranza, avevo inserito alla fine della relazione, in merito ad un certo grado di incertezza che la dizione dell'articolo 95 determina riguardo alla data di costituzione delle Unità sanitarie locali nel territorio della Sardegna. Nella relazione, appunto, dicevo che la Commissione aveva esaminato il problema, ma non era riuscita a pervenire ad una formulazione soddisfacente che tenesse conto del fatto che la costituzione effettiva si perfeziona, dal punto di vista giuridico, solo al termine di una sequenza di atti molto complessa e che neanche alla fine dell'approvazione di questa legge potrà dirsi compiuta. Per questo, il rilievo fatto anche poco fa dal collega Rojch sulla genericità della parte iniziale dell'emendamento, rimane come notazione di fondo ed è ancorato proprio a questo concetto che ho appena espresso; problema che la Commissione non è riuscita a risolvere e che si potrebbe tentare di risolvere inserendo nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 95, dopo le parole "in sede di prima attuazione della presente legge", le parole "e comunque sino alla data di perfezionamento della costituzione delle Unità sanitarie locali".

Ci troviamo in una fase nella quale non è ben stabilito se la sede di prima attuazione della legge sia anche quella di questa fase transitoria. Con questa aggiunta, io penso che il pericolo che corriamo possa essere sventato e che la sistemazione sia più corretta e più esatta.

Quanto alle affermazioni sulla spesa storica, penso che la Giunta, che sicuramente risponderà ai colleghi che sono intervenuti,

non avrà grandi difficoltà a riconoscere che l'obiettivo centrale, così come lo è anche per noi, è quello della perequazione territoriale dei servizi sanitari, che è appunto l'obiettivo centrale della 833.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Io condivido molte delle perplessità e delle osservazioni che hanno avanzato i colleghi, in particolare il collega Rojch. Forse l'emendamento è scritto male e forse viene anche letto male, comunque lo si può scrivere meglio, in modo che non dia adito ad interpretazioni difformi dallo spirito e dall'obiettivo che si vuole raggiungere. Io sono d'accordo con queste osservazioni e queste perplessità, ripeto, tuttavia quando parliamo di spesa storica ci riferiamo, come i colleghi ben comprendono, ad una realtà esistente, ad un fardello del passato che è fatto indubbiamente di sperequazioni e di discriminazioni nell'ambito territoriale fra diverse parti del paese, ed anche (è bene che non ce ne dimentichiamo) fra diverse parti della nostra Regione. Perché, che esistano ad esempio nove-dieci posti letto per mille abitanti nella provincia di Sassari rispetto ai sei posti-letto scarsi della provincia di Cagliari, rispetto ai cinque posti-letto della provincia di Oristano, rispetto ad una scarsa disponibilità di presidi non solo ospedalieri anche in altre parti della Sardegna, questo è un dato di fatto, è una realtà oggettiva della quale, in questa fase, dobbiamo tenere conto.

Certo, altre Regioni hanno utilizzato il criterio della ripartizione del fondo sanitario nazionale fondato sulla spesa storica per penalizzare ulteriormente le regioni sottosviluppate e arretrate come la nostra, e in generale le regioni meridionali, mentre l'obiettivo fondamentale della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale rimane quello di riequilibrare, di mettere tutti i cittadini italiani nelle stesse condizioni per quanto riguarda la tutela della propria salute. Tuttavia bisogna rendersi conto, onorevoli colleghi, che questa realtà esiste, che gli ospedali e i

presidi non li sposteremo facilmente dalla provincia di Sassari, ad esempio, alla provincia di Nuoro, come pure è necessario che avvenga nel tempo, con gradualità, nei prossimi anni; né che riusciremo a spostare i presidi ed i servizi sanitari dalle città verso le zone interne della nostra Regione. Il riequilibrio avverrà col tempo, non sarà né automatico né semplice, quindi il riferimento di questo emendamento alla spesa storica significava soltanto tenere conto di questa situazione.

Siccome però mi rendo conto che, scritto in questa maniera, l'emendamento può apparire una presa d'atto acritica e tutto sommato anche rassegnata di questa situazione di sperequazione e di squilibrio esistente, che dobbiamo assolutamente modificare, uno squilibrio che per giunta penalizza una parte, quella più debole, quella più in difficoltà della nostra comunità regionale, io credo che possiamo anche togliere dall'emendamento, nel secondo comma, il riferimento alla spesa storica, dicendo semplicemente "tenendo conto dell'esigenza di procedere ad una prima perequazione territoriale della spesa, connessa ai servizi sanitari", posto che nessuno di noi, nessun amministratore regionale responsabile, nessuna Giunta, questa o quelle che ci saranno, lasceranno morire di inedia i presidi, gli ospedali e i servizi sanitari esistenti con il relativo personale che vi opera.

PRESIDENTE. Ci sono dunque state proposte di modifica dell'onorevole Satta e dell'Assessore.

Ridiamo lettura dell'emendamento, così come è stato modificato a seguito degli interventi dei diversi colleghi. Vorrei che il Consiglio prestasse la massima attenzione.

DEMONTIS, *Segretario*:

"Alla prima riga, dopo la parola 'legge', aggiungere: 'e comunque sino alla data di perfezionamento della costituzione delle Unità sanitarie locali'; al secondo comma, terz'ultima riga, togliere l'inciso: 'della spesa storica nonché'".

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai colleghi

VIII LEGISLATURA

CLIX SEDUTA

16 GIUGNO 1981

se hanno necessità di avere la copia scritta o se questa lettura è sufficiente...

CARRUS (D.C.). Ci va bene.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 95. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 17, così come risulta modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 96

Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 97

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. All'articolo 97 è stato pre-

sentato l'emendamento numero 20, che riguarda l'urgenza. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Satta Gabriele - Corona - Marras:

“Art. 97 — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione”.
(20)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 20, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo ora la discussione degli articoli che abbiamo lasciato in sospeso. Cominciamo con l'articolo 16. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 16

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale è istituito, nel Titolo I, un fondo di riserva ordinario la cui dotazione iniziale non può superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un apposito fondo di riserva, il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei paga-

menti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme da detto fondo e la relativa destinazione all'integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa al fondo di riserva di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 16 - Al secondo comma, dopo le parole 'fondo di riserva', sopprimere la parola 'ordinario'". (6)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 20

Trasferimenti
alle Unità sanitarie locali
delle quote di finanziamento
loro assegnate

In osservanza delle procedure previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, all'inizio di ciascun trimestre la Regione trasferisce alle Unità sanitarie locali fino al 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento della spesa di parte corrente.

Entro la prima decade del mese di inizio di ciascun trimestre le Unità sanitarie locali fanno pervenire all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione il fabbisogno trimestrale di cassa, formulato entro i limiti della previsione del bilancio annuale di cassa.

L'Assessorato all'igiene e sanità della Regione, in relazione alle effettive necessità di cassa desumibili dai preventivi trimestrali di cui al precedente comma, provvede a trasferire alle Unità sanitarie locali, nel corso del trimestre, il residuo della quota trimestrale alle stesse assegnata.

Con le stesse procedure, e comunque in relazione alle effettive necessità, sono altresì operati i trasferimenti delle quote per il finanziamento delle spese in conto capitale.

PRESIDENTE. All'articolo 20 è stato presentato l'emendamento numero 7. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

"Art. 20 - I trasferimenti delle quote trimestrali assegnate alle Unità sanitarie locali ai sensi del penultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avvengono nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119". (7)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un emendamento sostitutivo totale dell'articolo, si mette in votazione il solo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 21

Anticipazioni di cassa

All'Unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i Comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

Con deliberazioni del Comitato di gestione l'Unità sanitaria locale può contrarre anticipazioni mensili con l'istituto tesoriere — in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio — unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale — parte corrente — iscritta nel titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

Qualora il bilancio non sia stato ancora approvato dal competente organo regionale di controllo, l'anticipazione va riferita alla quota del fondo sanitario regionale — parte corrente — iscritta nel titolo I dell'entrata dell'ultimo bilancio approvato.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'anno finanziario in cui sono contratte.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 21 — All'Unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i Comuni, il ricorso a qual-

siasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte della Sezione di tesoreria provinciale nei limiti e con le modalità previste dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119”. (8)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento sostitutivo totale, per cui si mette in votazione solo l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 37

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa dell'Unità sanitaria locale è affidato a trattativa privata ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero del tesoro di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, operante nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

La Giunta regionale predispone lo schema di convenzione tipo che deve essere adottato dalle Unità sanitarie locali e disciplinante, sulla base dei criteri generali approvati con decreto interministeriale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta regionale promuove la contrattazione, a livello regionale, con le aziende di credito di cui al 1° comma del presente articolo ed in particolare con gli istituti che gestiscono il

servizio di tesoreria regionale, al fine di ottenere condizioni generali di tasso e di modalità di gestione del servizio, rispetto al quale le Unità sanitarie locali possono ottenere solo condizioni di maggiore favore e comunque non inferiori a quelle previste dalla convenzione di tesoreria regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 37 sono stati presentati gli emendamenti numeri 9 e 10. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 37 — Al primo comma, dopo le parole: ‘di cui al primo comma’, sostituire la frase: ‘dell’articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33’ con altra dicente: ‘dell’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119’ ”. (9)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 37 — Al secondo comma, dopo le parole ‘ai sensi del secondo comma’, sostituire la frase: ‘dell’articolo 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33’ con altra dicente: ‘dell’articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119’ ”. (10)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 37. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 52.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 52

Rilevazione dei costi

Al competente ufficio economico-finanziario dell'Unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 52 è stato presentato l'emendamento numero 11. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 52 — Al primo comma dopo le parole ‘al competente ufficio’, sostituire il termine ‘economico-finanziario’, con ‘bilancio, programmazione e gestione risorse’ ”. (11)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 11 può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

DEMONTIS, *Segretario*:

CAPO VI

I CONTRATTI

Art. 53

Disposizioni generali

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'Unità sanitaria locale provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella deliberazione di cui al successivo articolo 54.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli 61, 62 e 68.

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alla presente legge sono fissati secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

PRESIDENTE. All'articolo 53 è stato presentato l'emendamento numero 12. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna Emanuele- Berlinguer - Pigliaru:

“Art. 53 — Dopo l'ultimo comma inserire il seguente: ‘Le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sono altresì soggette alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113’”. (12)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 54

Organi competenti

Le deliberazioni preliminari alla stipulazione dei contratti, concernenti la determinazione delle modalità essenziali, l'approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione.

Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati oppure il valore della contrattazione superi cento milioni di lire, la competenza è dell'assemblea generale.

Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente articolo 53 al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il

principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 18. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta Gabriele - Carrus - Corona:

"Art. 54 — All'articolo 54, al secondo comma, sostituire le parole 'cento milioni di lire', con le parole: 'quello stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62' ". (18)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Satta.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Il contenuto dell'emendamento, se collegato con il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo precedente si illustra da sé, nel senso che la Commissione ha cercato di inserire, come criterio unico il riferimento dei valori per tutti i tipi di contratti non già alla legge ma al Decreto del Presidente della Giunta di cui all'articolo 23 della legge numero 62 del 1978; e ciò per facilitare i criteri di gestione, svincolando i problemi di natura, diciamo, contrattuale — concernenti la definizione dei margini di valore dei contratti — dalla necessità, che altrimenti sarebbe sempre imposta dall'inflazione, di aggiornare i valori per legge e non per atto amministrativo. Intervengo quindi per precisare più che altro agli uffici che, così come evidenziato anche in analogo emendamento riferito all'articolo 64, il criterio è ugualmente valido per questo articolo, così come purtroppo non si è fatto in tempo a stabilire per gli articoli 62 e 69, ove ugualmente sono contenuti dei valori fissati in legge. Anche questi debbono essere rimandati, così come per l'articolo 54 e 64, alla formula adoperata sia nell'articolo 53 che nel 54 e nel 64, sostituendo al valore segnato in cifre quello stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23

ottobre 1978, n. 62. Quindi gli articoli interessati sono, oltre a questo per cui è stato presentato l'emendamento: il 54 e il 64 per i quali ugualmente l'emendamento è stato formalizzato; il 62 e il 69 per i quali pregherei gli uffici, in sede di coordinamento, di adottare analoga formula. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18, facendo presente altresì che il collega Satta ha chiesto che il criterio adottato nell'emendamento numero 18 venga esteso anche agli articoli 62 e 69. Chi è favorevole all'approvazione dell'emendamento numero 18 alzi la mano.

(E' approvato).

Si intende allora che lo stesso criterio verrà applicato agli articoli 62 e 69.

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 64

Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'Unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera un milione, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'Unità sanitaria locale nominato dal Presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere

effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

PRESIDENTE. All'articolo 64 è stato presentato l'emendamento numero 19. Se ne dia lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta Gabriele - Carrus - Corona:

"Art. 64 — Al terzo comma sostituire le parole 'un milione' con la frase: 'quello stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1968, n. 62' ". (19)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 64. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 77.

BOI, *Segretario*:

Art. 77

Controllo sull'equilibrio della gestione

Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente articolo 75 ovvero dei rendiconti trimestrali di cui al precedente articolo 76 risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessi-

vo, i Comuni associati e le Comunità montane sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'Unità sanitaria locale.

Gli organi di cui al precedente comma dovranno dimostrare, tra le cause che hanno comportato il disavanzo, quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbidità accertati dagli organi sanitari della Regione.

PRESIDENTE. La discussione di questo articolo era stata sospesa su richiesta del Presidente della Giunta, dopo l'intervento del collega Anedda. La Giunta che cosa dice, si può procedere?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta chiede una brevissima sospensione, per vedere se è possibile emendare questo articolo, onde fugare le perplessità che ha sollevato il collega Anedda nel suo intervento.

PRESIDENTE. In attesa che si chiarisca questo aspetto, io proporrei al Consiglio che venga iniziata la discussione di un altro disegno di legge assai urgente e importante, che riguarda la Società Bonifiche Sarde, che è all'ordine del giorno. Va bene: in attesa di sapere quale sarà la sorte di questo articolo, procediamo alla discussione del disegno di legge numero 173.

Discussione del disegno di legge: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione" (173).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA (D.C.). Signor Presidente onorevoli colleghi, io ho anche qualche difficoltà a prendere la parola su questa legge perché trae origine da un disegno di legge che era stato alla

vecchia Giunta da me presentato, e poi perché riguarda un problema fortemente sentito nell'Oristanese, anzi più limitatamente nel comune di Arborea. Tuttavia l'evoluzione di questo disegno di legge, che occorre ricordarlo...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto per consentire al collega Piredda di esprimere il suo parere con assoluta tranquillità. Grazie.

PIREDDA (D.C.). Questo disegno di legge, nel testo originario cioè in quello presentato dalla precedente Giunta, prevedeva un intervento di 2 miliardi per il risanamento delle passività pregresse; esso è stato modificato in sede di Commissione agricoltura, poiché nel corso del dibattito si rilevò che con soli due miliardi si sarebbe conseguito unicamente il risanamento delle passività pregresse, mentre l'obiettivo che la Regione si era prefisso non sarebbe stato raggiunto. Pertanto l'impegno finanziario proprio dell'intervento venne portato all'attuale cifra di 5 miliardi e cento milioni, con l'accorgimento che in cambio di questa somma si sarebbe trasferita alla Regione la proprietà di tutti i terreni che non si fossero rivelati suscettibili di valorizzazione agricola.

Adesso, ci viene proposta una variazione a quel provvedimento: sostanzialmente, nella veste attuale, esso effettua l'intervento cassando le parti che riflettono l'obbligo del passaggio dei beni di interesse non agricolo alla Regione; il che lascerebbe intravedere la possibilità che la gestione della Società Bonifiche Sarde abbia ancora, oltre i mille ettari di terreno di interesse agricolo, millesettecento ettari di interesse non agricolo.

Nelle vie brevi, alcuni amici componenti della Giunta hanno chiarito che la Giunta ritiene di poter aggirare l'ostacolo imponendo alla Società Bonifiche Sarde la cessione dei beni attraverso un atto di donazione.

Ebbene, a me questa tesi sembra piuttosto azzardata, nel senso che, non essendo previsto in legge nessun obbligo giuridico in tal senso, non si può costringere una società per azioni a cedere parte del suo patrimonio. A parte il fatto

che, se è vero che la Regione, attraverso l'Ente di sviluppo, proprietario della quasi totalità delle azioni della Società Bonifiche Sarde, ha il controllo di essa, non bisogna dimenticare che esiste anche un azionista di minoranza; se l'azionista di minoranza non acconsentirà — e non lo consentirà — alla alienazione a titolo gratuito del patrimonio, io credo che l'operazione che la Giunta intende effettuare non sarà possibile.

Ma c'è anche un'altra considerazione da fare: se rimangono validi gli accordi che erano stati precedentemente raggiunti, nel senso di fare intervenire la Finam nel rilancio della Società Bonifiche Sarde, lasciando alla Società Bonifiche Sarde la titolarità dell'intero patrimonio, ciò significherebbe che l'intervento della Finam dovrebbe essere stimato per il valore complessivo del patrimonio; cioè, anziché avere una compartecipazione soltanto per la parte agricola (che potrebbe anche essere stimato in tre quattro miliardi come valore patrimoniale) dovremmo avere una stima attorno ai 20-25 miliardi che è il valore di bilancio di tutti i beni; pertanto il calcolo dell'intervento della Finam dovrebbe tradursi in una percentuale riferita al complesso dei beni.

Ebbene, questa perplessità, se mi consentono gli amici della Giunta, piuttosto rilevante, lungi dall'essere infondata, deriva dal fatto che io stesso, allorquando ho avuto occasione di discutere con il Presidente e con i dirigenti della Finam il problema, ho avuto modo di sentire dal Presidente stesso l'affermazione che la Finam sarebbe intervenuta soltanto per la parte agricola, e che di conseguenza era stato chiesto alla Regione l'impegno allo scorporo della parte non agricola.

Ora, l'alternativa su cui si era discusso in quella circostanza, rifletteva o la creazione di una società mista: Società Bonifiche Sarde-Finam, che avesse la titolarità dell'azienda agricola; oppure il permanere della Società Bonifiche Sarde come proprietaria del complesso del patrimonio agricolo e non agricolo, e la cessione in uso ventennale dei mille ettari agricoli alla nuova società.

Di tutto questo discorso, di tutto questo lavoro articolato non è rimasto niente. Io

nutro qualche dubbio che questa sia una operazione puramente assistenziale, che crei un'altra di quelle situazioni che si trascinano alla Regione: come il lanificio di Macomer, o altre strutture di cui...

BUZZANCA (P.R.S.). Quante esperienze, vero onorevole?

PIREDDA (D.C.). Quante esperienze! Dobbiamo certamente far tesoro delle esperienze. Comunque questo mio discorso non è motivato dal fatto che io non sto in Giunta: non c'è nessuna polemica con i colleghi della Giunta che hanno sostenuto questa tesi, nel senso che sono tesi che ho sostenuto anche quando ero assessore.

Un'altra considerazione (ed è una considerazione originata da un fatto anch'esso preoccupante) riflette quel passo della relazione in cui è detto che sono state viste, e sostanzialmente approvate, le proposte che la Società Bonifiche Sarde ha fatto alla Giunta. Beh, quando io, da assessore, ho esaminato questo problema, ho ritenuto di dover dire alla Società Bonifiche Sarde che le loro proposte erano inaccettabili. Inaccettabili perché la richiesta della Società Bonifiche Sarde (soprattutto quella dei dirigenti) è quella di continuare a tenere la stalla, che produce latte, e la porcilaia; cioè si chiede, da parte di una struttura pubblica, di produrre latte e maiali, il che, secondo me, era ed è un'assurdità poiché occorreva ricondurre questa società al suo ruolo di guida dello sviluppo agricolo. Se volevano occuparsi di allevamento di suini sarebbe stato opportuno creare un centro gran parentale — che tra l'altro avrebbe avuto il finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno — o un centro di produzione e di selezione di vitelli destinati agli allevatori, ai coltivatori, e affrontare quindi la parte più difficile dell'allevamento suino e dell'allevamento bovino. Laddove, essendo la loro attività circoscritta alla produzione del latte, non si può dire che essi realizzino un ruolo di assistenza allo sviluppo agricolo o di promozione dello sviluppo agricolo.

L'ultima considerazione muove dalla con-

statazione che nell'articolo 1 è scomparso ogni riferimento ad una verifica da parte del Consiglio...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto, per favore.

Onorevole Piredda può continuare.

PIREDDA (D.C.). Grazie.

E' detto nell'articolo 1 che le proposte verranno avanzate dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di concerto con l'Assessore degli enti locali. Non c'è nessun riferimento ad una qualche intesa, ad un qualche dibattito in Consiglio o in Commissione, su un problema di importanza straordinaria. Vero è che, insomma, c'è qualche difficoltà; la stessa Commissione agricoltura ha approvato senza nessuna variazione e senza nessuna osservazione, così come risulta dalla relazione, quanto ha proposto la Giunta. A me, comunque, sembra che stiamo commettendo un grave errore di attenzione rispetto al problema in esame, e che questa Giunta con questo disegno di legge non stia perseguendo gli interessi dell'agricoltura ma stia risolvendo un problema in maniera non corretta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente del Consiglio, colleghi, membri della Giunta e Assessore dell'agricoltura, naturalmente, sarò brevissimo anche in questo intervento. Intendo un po' ribadire una impressione che mi era venuta e che avevo manifestato prima; e cioè che in questo Consiglio regionale si interviene più facilmente allorquando ci sono interessi di *clientes*, più o meno notabili, da difendere, o quando sono in ballo delle poste di bilancio. Mi sembra tanto che ci troviamo di fronte ad una Assemblea che si rivela incapace di produrre cultura per l'autonomia e che sia invece molto brava a produrre leggine.

Ma non è di questo che voglio discutere in questo momento perché lo ritengo un argomento molto complesso che comunque mi

riservo di affrontare; voglio invece prendere in esame la relazione della Giunta a questo disegno di legge.

Sicuramente anche qui ci sarà qualche pasticcio, poiché la stesura del disegno di legge forse è stata fatta da un'altra Giunta, sulla base di altri accordi politici, che riflettevano altre composizioni di maggioranza, più o meno di garanzia autonomistica, più o meno di accordo unanimista; però credo che almeno questa Giunta sia in grado di dare delle spiegazioni sul senso delle parole e delle affermazioni che sono contenute nella relazione premessa a questa leggina, nella quale, ad un certo punto, io, leggendo parola dietro parola, ho trovato questa frase: "...la Società ha necessità impellente di finanziamenti per poter svolgere quel ruolo di impresa pilota del settore agricolo che l'ha caratterizzata per oltre 50 anni...".

Io — poiché credo che le parole non siano messe in fila per il gusto, così, di mettere in fila dei suoni, ma affinché esse abbiano un senso — mi chiedo quale è (vorrei veramente da questa Giunta spiegazione su ciò) il ruolo pilota di questa società che si è dimostrata tanto pilota da arrivare su uno scoglio, da arrivare al fallimento. E' vero che in Italia ormai sono abituati alle imprese pilota che notoriamente falliscono e che — è altrettanto noto — successivamente si servono della mano d'opera impiegata per ricattare le istituzioni e per avere fondi. Questo è successo anche in Sardegna dove si parla tanto di sequestratori di persona ma non ci si è mai lamentati del sequestro di diverse migliaia di persone operate da quell'onesta persona che era il petroliere Rovelli. Dunque: una di queste aziende pilota oggi per sopravvivere ha bisogno di una cifra di 5 miliardi.

Inoltre apprendo (non mi intendo della cosa, però lo apprendo da una persona di nota competenza, se non altro in quanto ex Assessore dell'agricoltura) che questa società, pilota nel settore agricolo, gestiva in buona parte terreni non utilizzabili per uso agricolo, e questo mi meraviglia; questo forse spiega in che senso potesse essere considerata pilota questa azienda. E — non so — su questo chiederei alla Giunta spiegazioni.

Ancora, vorrei conoscere, viste le premesse, la spiegazione di un altro capoverso — sempre della relazione — in cui si dice che bisogna evitare lo sfascio — o roba del genere —, in quanto la società dispone di un patrimonio umano. Questo non lo contesto assolutamente, perché sono convinto che tutte le società dispongono di un patrimonio umano e sono convinto che questo patrimonio umano è prezioso. Però, più avanti si parla, in termini non espliciti, di patrimonio tecnologico; ebbene vorrei sapere, poiché resta molto impreciso, cosa si intenda con patrimonio, sottinteso, tecnologico, e cosa significhi: "...una base terriera tale da conferirle, superata la contingente precaria situazione finanziaria... — eccetera — ...la capacità di svolgere quel ruolo di azienda agraria di sperimentazione e servizio a favore di tutta la collettività agricola isolana".

Vorrei saperlo anche alla luce della conclusione — certamente molto brillante, molto interessante — di questa breve relazione premessa alla leggina. Vi si parla infatti di un compito sicuramente grato e all'attuale Assessore all'agricoltura, e — sicuramente — agli assessori passati, ma ancora più sicuramente agli assessori futuri, poiché si prevede un allargamento dei poteri dell'assessorato all'agricoltura che viene trasformato in una specie di struttura manageriale: l'Assessore diventa una specie di *manager*; acquista improvvisamente grosse capacità imprenditoriali e impartisce direttive sugli sviluppi e formula le sue determinazioni circa le aziende che debbono interessarsi ai terreni direttamente amministrati della Società; come pure decide quali terreni l'azienda deve cedere ad altri enti, ad altre società. Ciò fa, vincolando addirittura la Società con questi pareri e quindi acquisendo per sé stesso e per la sua parte, sicuramente, possibilità di clientele.

Io sono quindi convinto che questa legge diventa fondamentale per i futuri assessori; infatti accaparrarsi nuove clientele oggi è veramente difficile: ci troviamo in un mercato saturo e quindi, se la Giunta di sinistra di fronte alla Democrazia Cristiana non fa queste cose, rischia di non poter arraffare a destra o a sinistra qualche piccolo voto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Uras. Ne ha facoltà.

URAS (P.C.I.). Signor Presidente, credo che non sia inutile sottolineare il ritardo con cui il Consiglio esamina questo disegno di legge che, una volta approvato, consentirà di intervenire in una azienda che riveste molta importanza nel settore dell'agricoltura per la economia della provincia di Oristano. Tanto più che il mancato intervento renderebbe attuale — almeno a quello che si dice — il pericolo che il Consiglio di amministrazione di questa azienda attui la decisione assunta nella sua ultima riunione di portare i libri contabili davanti alla Magistratura, in seguito alle note difficoltà accentuatesi notevolmente in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi.

Mi riferisco soprattutto, non tanto alle difficoltà di far fronte al pagamento degli stipendi agli attuali dipendenti della Società Bonifiche Sarde, ma all'impossibilità dell'Azienda di andare avanti, di programmare una propria attività, e quindi di utilizzare al meglio tutte le risorse di professionalità che sono state acquisite dalla stessa azienda; e inoltre, evidentemente, questi accadimenti finiscono per colpire un settore, quello dell'agricoltura, che attraversa un momento estremamente difficile e drammatico. Credo che sia dovere della Regione intervenire per superare una situazione di questo tipo.

L'onorevole Piredda ci ha parlato di tutto un lavoro, che lui ha seguito da protagonista quando era Assessore all'agricoltura, che si è sviluppato intorno alla Società; ma se oggi la situazione della Società Bonifiche Sarde si trova nello stato in cui si trova, credo che in gran parte ciò sia dovuto proprio a questo lavoro; oltre che alla mancanza di decisione e di volontà di intervenire per sanare la situazione finanziaria di una azienda alla quale si è riconosciuto nel passato grande capacità operativa; ma soprattutto non è stata presa in sufficiente considerazione l'esigenza di avere una azienda nell'Oristanese che assumesse un ruolo di guida, un ruolo pilota come è

detto nella stessa relazione, e che imprimesse un indirizzo a tutte quante le altre aziende per farle uscire dalla situazione grave nella quale purtroppo si trovano.

Dicevo che l'intervento di risanamento finanziario si attua con un certo ritardo; ma col risanamento finanziario credo che si apra una possibilità nuova per consentire a questa azienda di imboccare una strada diversa rispetto all'attuale. Prima di tutto perché si consente anche alla "finanziaria" regionale, alla SFIRS di intervenire in una situazione risanata, e di imporre (o suggerire, meglio) un indirizzo di programmazione delle attività della stessa azienda che oggi risulta essere del tutto assente; e, inoltre, perché si apre la strada anche all'ingresso della Finanziaria Meridionale, la Finam, che interverrebbe con propri capitali in Sardegna. Ed è questo uno dei pochissimi casi nei quali appunto si verifica un intervento della Finanziaria Meridionale. Credo che, in fondo, si risolverebbe anche il problema occupativo che è quello più impellente, che non può essere ignorato.

E' vero che, per alcuni aspetti, l'intervento finanziario della Regione riveste carattere assistenziale. Lo ricordava lo stesso onorevole Piredda, laddove esternava appunto la sua preoccupazione che l'intervento nei confronti della S.B.S. si potesse risolvere in un intervento assistenziale, come i tanti che si sono avuti in questi anni. Ebbene, io non sono tra quelli che affermano che, uno più, uno meno, fa la stessa cosa, ma propendo a ritenere che l'intervento assistenziale che si dovrà attuare nei confronti della S.B.S. potrà creare le condizioni obiettive ed essenziali per risanare l'azienda e per consentire a tutto quanto il settore dell'agricoltura di imboccare una strada diversa rispetto alla vecchia che fino ad oggi abbiamo perseguito.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Puggioni. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, signor Assessore, così come quello del mio collega Buzzanca, il mio

sarà un brevissimo intervento che conterrà una domanda, una domanda molto breve. Da quello che ho potuto capire si tratta di una legge che dovrebbe dare 5 miliardi e 100 milioni, se non sbaglio, a una società — la Società Bonifiche Sarde — quasi in fallimento (diciamo quasi), affinché possa meglio amministrare dei terreni e delle proprietà che ha in territorio di Oristano, terreni più o meno buoni, più o meno irrigabili, più o meno suscettibili di profitto.

Una domanda vorrei fare all'Assessore: con quale criterio ci si dispone ad approvare e si chiede che venga approvato un disegno di legge che serve a bonificare dei terreni che, nel breve periodo, verranno totalmente ricoperti di cenere e di carbone, visto che proprio lì vicino è in programma la costruzione della prima trancia di una delle più grosse centrali a carbone che si costruiranno in Europa? La zona è vicina, i fumi e le ceneri del carbone, secondo... (*Interruzione*).

Certo... mi dispiace caro Cogodi se sei così poco informato; noi abbiamo tenuto ad Oristano un dibattito su questo progetto, nel corso del quale sono intervenuti dei tecnici; abbiamo assistito al dibattito, al quale era presente anche il collega comunista (non Cogodi). Ebbene, i tecnici ci hanno assicurato che, a parte i fumi — non si tratta solo dei fumi —, a parte l'acido solforico che si verrà a formare quando i residui solforosi del carbone entreranno in contatto con l'umidità dell'aria, le ceneri ricopriranno il terreno per un raggio di parecchie decine e decine di chilometri. Soprattutto quelli siti in territorio di Arborea che è appunto sottovento, verranno ad essere ricoperti dalle ceneri.

A meno che con questa legge non si intenda affermare, in linea di fatto, il principio che, visto che si spendono 5 miliardi per quei terreni non si darà nessun assenso alla costruzione della centrale a carbone.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Isoni, relatore.

ISONI (D.C.), relatore. Signor Presidente,

era quasi mia intenzione per affrettare lo svolgimento del dibattito di rifarmi alla relazione scritta; ma effettivamente ho ritenuto fosse sconveniente procedere alla discussione degli articoli senza aver fatto alcune sottolineature e senza aver ricordato che la Commissione agricoltura, sia in fase di esame della legge 3 febbraio 1981, numero 5, sia in occasione dell'esame del disegno di legge numero 173, che costituisce l'oggetto di questa discussione, ha voluto approfondire gli aspetti della situazione che grava sulla vita della Società Bonifiche Sarde e ha tentato, attraverso varie audizioni, di rendersi conto — sebbene con una certa fretta determinata dalla pressante urgenza dell'intervento — del perché una impresa agricola pubblica di siffatte dimensioni e di tanta potenzialità sia causa di indebitamenti colossali anziché produttrice di beni, di reddito e di ricchezza.

Così, per amore del vero, mi piace sottolineare che siamo di fronte ad una azienda per dimensioni, fertilità e disponibilità di acqua tra le più estese d'Europa (non quindi una aziendina che campicchia), la quale, oltre a possedere circa 1500 ettari di terreni irrigui, ha beni patrimoniali di vocazione turistica di grandissimo valore. Nel bilancio della Società si dà una valutazione di questi terreni per una quindicina di miliardi. Come si vede, abbiamo quindi un patrimonio notevole.

La Commissione, in tutte le sue componenti politiche, ha ribadito la necessità e l'urgenza che intorno alla Società Bonifiche Sarde sia fatta chiarezza, che siano corrette le storture, che venga studiato e realizzato un assetto anche giuridico dell'impresa tale che consenta il suo risanamento, la sua economicità e il suo rilancio. La Commissione ha ritenuto altresì che non possa essere ulteriormente tollerato il fatto che un'azienda avente i requisiti di base e strutturali per svolgere un ruolo di comparazione e una funzione trainante nel settore agricolo isolano, dia per contro un esempio clamoroso e costoso di parassitismo. Il Consiglio regionale, alla lunga, dovrebbe ritenere ciò ingiustificabile e intollerabile, poiché non sarebbe accettabile far ricadere sulla comunità regionale il peso di errori, da chicchessia compiuti, che determinano si-

tuazioni aziendali insostenibili.

Tutto ciò naturalmente va detto senza nulla togliere né aggiungere al ben noto livello di laboriosità e di professionalità e alto senso di responsabilità dimostrato dalle maestranze. Resta però il fatto che qualsiasi azienda privata in siffatte condizioni sarebbe irrimediabilmente fallita, così come accadde, vedi caso, alle due aziende modello di Mamuntanas e di Surigheddu, gestite appunto da mano privata. La Commissione, del resto, ha auspicato il riassetto giuridico dell'impresa della S.B.S., poiché la commistione di capitale pubblico e di capitale privato, o semi-privato, su proporzioni gravemente sperequate, quale è appunto il rapporto di 99 a 1, costituisce elemento di confusione e di ambiguità e, in ogni caso, di non buon governo.

Detto questo, adesso resta solo da chiarire che il disegno di legge, correttivo dell'articolo 10 della legge numero 5, serve soltanto a rendere funzionante il meccanismo di sollecito intervento e a sgombrare il terreno da una ingenua finzione. Si sappia perciò che la Regione interviene con un contributo a fondo perduto — ossia con una sostanziosa sovvenzione — a pagare la valanga di debiti collezionati dalla Società Bonifiche Sarde: società per azioni a capitale pubblico, per la gran parte, e a capitale semi-privato per la rimanente esigua parte.

L'intervento si verifica senza che siano state richieste adeguate garanzie o sostanziose contropartite, anche perché la comoda presenza del sullodato uno per cento semi-privato impedirebbe l'intromissione diretta equilibratrice e garantista dell'Amministrazione regionale che, nella fattispecie, si è assunta il dovere di pagare subito e di pagare salato. Ma il Consiglio abbia almeno il diritto di conoscere quando, perché, in quale direzione, per quali scopi verranno spesi questi soldi; di sapere in quale modo si intenda utilizzare i fondi destinati alla ricapitalizzazione del capitale dell'azienda stessa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PILI (P.S.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà le osservazioni che sono state fatte dai colleghi consiglieri intervenuti sono state — diciamo pure — osservazioni che la Giunta stessa ha fatto nel corso dell'esame di questa proposta di modifica alla legge del 3 febbraio 1981, n. 5, ma dobbiamo anche dire che l'unico modo per poter attuare la stessa legge del febbraio di quest'anno era quello di evitare che nella legge stessa apparisse l'acquisto dei terreni a vocazione non agricola dietro suggerimento di esperti.

Oltre all'Ufficio legislativo abbiamo consultato anche commercialisti e tributaristi, proprio per evitare che la formulazione della legge, così come nel testo in cui fu approvata lo scorso anno ci facesse correre il rischio di dare oltre due miliardi al fisco e quindi di non risolvere in realtà il problema della Società Bonifiche Sarde sulla cui utilità, essendosi già espressi i colleghi, non è necessario che mi dilunghi anch'io. Fermo restando che l'urgenza dell'intervento si accentua ancora in questi giorni, in quanto proprio a fine mese — credo — il Consiglio di amministrazione è fermamente intenzionato, in mancanza di questo intervento, a consegnare i libri contabili in tribunale.

Devo anche dire che le perplessità che esprimeva l'onorevole Piredda sono legittime, anche se in relazione è fissato un impegno — che la Giunta si assume — in rapporto al secondo comma dell'articolo 1, circa le direttive che verranno all'uopo impartite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore che, evidentemente, non sarà...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto, o di voler accudire al disbrigo delle pratiche fuori dell'aula consiliare.

PILI (P.S.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. L'Assessore non sarà un manager ma farà soltanto delle proposte di concerto con l'Assessore degli enti locali. Queste proposte in realtà configureranno delle direttive abbastanza precise impartite al socio di maggioranza, quindi all'Etfas, che detiene oltre

il 99 per cento del pacchetto azionario, per modificare lo Statuto in sintonia con la volontà che è stata espressa dal Consiglio in occasione dell'approvazione della legge avvenuta lo scorso anno. Si dirà cioè, in poche parole, che i terreni a vocazione non agricola dovranno avere la destinazione che è già stata fissata nella legge approvata e che ora viene modificata.

Relativamente alle preoccupazioni, anch'esse espresse dall'onorevole Piredda, circa la validità del progetto che la Società Bonifiche Sarde presentò, debbo assicurare il collega: qualche mese fa si è tenuta una riunione tra funzionari dell'assessorato e i tecnici della stessa Società Bonifiche Sarde; debbo dire che le osservazioni che l'onorevole Piredda faceva stasera sono state in qualche parte già recepite, quindi credo che si stia provvedendo alla revisione dello stesso progetto.

L'onorevole Isoni ha fatto un'osservazione anch'essa legittima, allorché ha sostenuto che un'azienda privata, in queste condizioni, sarebbe certamente fallita. Vi è però da dire che alla Società Bonifiche Sarde, per motivi sociali, non è stato consentito da parte della Regione Sarda di poter operare in passato come società per azioni, e che essa quindi non ha potuto utilizzare anche il proprio patrimonio, così come invece avrebbe potuto fare un qualsiasi privato, per risanare determinate situazioni, così come, del resto, il Consiglio di amministrazione più di una volta aveva deliberato. Si trattava cioè di vendere terreni, e la Giunta, nelle passate occasioni, non aveva acconsentito alla vendita di questi terreni, e perciò le passività si sono accumulate, con le ovvie conseguenze dei debiti finora risultanti.

Pertanto noi siamo del parere che il disegno di legge vada approvato con l'urgenza dettata dal caso. Ritengo infine di dover informare il Consiglio di aver già preso contatto con la SFIRS per concordare le misure che possono evitare la consegna dei libri contabili al tribunale. I 600 milioni di credito di esercizio che nel gennaio del corrente anno erano stati dati alla Società Bonifiche Sarde sono stati ormai interamente spesi; la Società pertanto non è più in condizioni di pagare neanche gli stipendi ai pro-

pri dipendenti. Le misure cui accennavo dianzi dovrebbero rendere quindi possibile, nelle more del *placet* del Governo su questa legge, alla SFIRS di entrare immediatamente nella società, poiché la consegna dei libri contabili in tribunale produrrebbe conseguenze che lascio prevedere: ci sarebbero difficoltà per tutti, ma soprattutto per gli operai stessi.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BOI, *Segretario*:

Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono sostituiti dal seguente comma:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.T.F.A.S. — Ente di sviluppo in Sardegna — un contributo straordinario di lire 5.115.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Bonifiche Sarde S.p.A., secondo le direttive che verranno all'uopo impartite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BOI, *Segretario*:

Art. 2

La denominazione del capitolo 04112 nel

bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sarà sostituita dalla seguente: "Contributo straordinario all'E.T.F.A.S. — Ente di sviluppo in Sardegna — da destinare all'aumento del capitale sociale della Società Bonifiche Sarde S.p.A."

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: l'emendamento numero 1, che è stato successivamente ritirato, e l'emendamento numero 3, di cui si dà lettura.

BOI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Muledda - Pigliaru - Berlinguer:

"Art. 2 — La denominazione del capitolo 04112 nei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1980 e 1981 è sostituita dalla seguente: 'Contributo straordinario all'ETFAS — Ente di sviluppo in Sardegna — da destinare all'aumento del capitale sociale della Società bonifiche sarde S.p.A.'". (3)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BOI, *Segretario*:

Art. 3

La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in conseguenza alla modifica della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, resta confermata nell'importo complessivo di lire 5.115.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti: l'emendamento numero 2, che è stato ritirato; l'emendamento numero 4 e l'emendamento numero 5.

Si dia lettura degli emendamenti numeri 4 e 5.

BOI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Muledda - Pigliaru - Berlinguer:

"Art. 3 — Alla fine dell'articolo aggiungere 'di cui lire 2.925.000.000 a carico del capitolo 04112 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, sul quale potrà essere assunto il relativo impegno entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 2.190.000.000 a carico del capitolo 04112 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981'". (4)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Becciu - Dettori:

"Art. 3 bis — Il contributo di cui al precedente articolo 1 non sarà erogato all'ETFAS fino a quando il Consiglio regionale non approvi le direttive previste dallo stesso articolo 1". (5)

PRESIDENTE. Suspendo la votazione dell'articolo 3 in attesa che venga riprodotto in numero di copie sufficienti alla distribuzione l'emendamento numero 5.

Si dia lettura dell'articolo 4.

BOI, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo la seduta per un quarto d'ora per consentire la distribuzione del testo dell'emendamento numero 5 ai singoli consiglieri.

(La seduta, sospesa alle ore 21 e 05, viene ripresa alle ore 21 e 12).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare il suo emendamento.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento numero 5 si inserisce, specificandola, nella norma che era già contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 173. Il primo articolo dice: "l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ETFAS un contributo per l'aumento del capitale secondo le direttive che verranno all'uopo impartite". Questa espressione: "secondo le direttive" vuol significare che la Regione sarda non sta pagando all'ETFAS una cambiale in bianco ma sta dando i cinque miliardi per l'aumento di capitale a fronte di un programma di risanamento e di rilancio dell'attività dell'azienda che si sostanzierà nelle direttive che verranno approntate dall'Assessore dell'agricoltura e dall'Assessore delle finanze. Pertanto l'erogazione del contributo deve avvenire secondo le direttive della Giunta. Noi, con il nostro emendamento, chiediamo puramente e semplicemente che coteste direttive non siano mantenute nell'ambito della Giunta soltanto, ma vengano portate a conoscenza del Consiglio regionale, che cioè sia il Consiglio regionale a conoscere, nelle forme attraverso le quali conosce gli atti della Giunta, le direttive che accompagnano l'erogazione del contributo.

Per quali ragioni noi non condividiamo le

preoccupazioni, che sono state espresse per le vie brevi, secondo le quali, attraverso questa norma, il procedimento fallimentare sarebbe inevitabile?

PIREDDA (D.C.). E' da due anni che dico questo!

CARRUS (D.C.). Con questa legge, colleghi del Consiglio, e con lo stanziamento che essa prevede noi stiamo dando alla Società Bonifiche Sarde, la quale, come ci ha detto l'Assessore, si accinge a consegnare i libri in tribunale (ma ciò avverrebbe solo nel caso che lo stanziamento non fosse disposto) la possibilità di offrire ai creditori istanti — che hanno interesse a sollecitare il fallimento — la garanzia che la Regione, attraverso l'aumento del capitale, verrà loro incontro per tacitarli e soddisfare i loro diritti.

Credo che, una volta approvato questo disegno di legge, nessun giudice fallimentare, nessun organo giudiziario — che deve *in primis* tutelare gli interessi dei creditori — ritenga di mandare avanti la procedura fallimentare, poiché un eventuale procedimento di tale natura, pur nella sua lentezza, si risolverebbe in una misura assunta in danno dei creditori anziché in loro favore.

Pertanto la nostra richiesta non è volta al fine di bloccare la procedura di erogazione del contributo, affinché non siano pagati i debiti della S.B.S.; il nostro emendamento serve soltanto a far sì che il Consiglio conosca le modalità attraverso le quali questi contributi saranno erogati. Per anni le opposizioni in quest'Aula hanno accusato di non eccessiva oculatezza l'amministrazione della S.B.S.; in alcuni casi queste critiche erano anche giuste. Per anni abbiamo sentito parlare della disinvoltura con la quale un'azienda irrigua — che è probabilmente la più grande azienda irrigua dell'Europa: 1.500 ettari irrigui — veniva amministrata anziché per fare redditi e profitti e per tenere l'occupazione, per produrre invece debiti. E' troppo se il Consiglio regionale, in Aula, chiede che le direttive approntate dalla Giunta vengano approvate?

Una volta che l'Aula licenzierà questo testo, signor Presidente, nelle more dell'approvazione da parte del Governo, nelle more della promulgazione della legge, non è possibile, nel frattempo, formulare le direttive; investire l'Aula nei particolari di un'operazione che va fatta alla luce del sole, con estrema chiarezza così come è esigenza di tutti: della maggioranza, dell'opposizione, di quelli che hanno trattato il problema, delle società che entreranno, dei programmi futuri che dovranno essere fatti? E' troppo se chiediamo questo? Credo che non ci sia da scandalizzarsi.

L'obiettivo nostro è soltanto questo; chi vuole intravedere in questo emendamento degli obiettivi di ostruzionismo dell'opposizione, evidentemente, non riesce a capire che queste cose, il salvataggio dell'azienda alla luce del sole si può fare, anzi si farà meglio, proprio con questo emendamento.

Inoltre vogliamo conoscere anche cosa intende dire, allorché si afferma che l'aumento del capitale della S.B.S. comporta soltanto il pagamento dei debiti pregressi della S.B.S.. Attraverso il procedimento di aumento del capitale si produrranno degli aggravii fiscali? Si può ricorrere ad una formula più conveniente da parte della Regione? Ci può essere un puro e semplice trasferimento delle quote azionarie? Non lo sappiamo. L'Assessore all'agricoltura con l'Assessore alle finanze, nell'emanare queste direttive, ci diranno con chiarezza queste cose; le sapremo. L'Aula sarà informata, e l'operazione sarà fatta con molta semplicità e con molta chiarezza.

Per quanto ci riguarda l'impegno nostro è quello di esaminare queste direttive anche prima della chiusura del Consiglio in coincidenza delle ferie estive. Non c'è quindi da parte nostra nessun ostruzionismo: solo che vogliamo soltanto prendere visione degli atti.

Per concludere, io credo che la Corte dei Conti, nell'esercizio della sua attività di controllo che precederà la registrazione del provvedimento di erogazione all'ETFAS del contributo di oltre cinque miliardi di lire, condurrà il suo esame in modo più penetrante (i miliardi sono importanti; cinque miliardi sono cinque

miliardi!). Ebbene, io credo che anche l'organo di controllo degli atti amministrativi della Regione potrà avere delle perplessità nel registrare un atto senza che le direttive siano formalizzate. Ecco, questo è l'obiettivo che il gruppo democristiano si è ripromesso di conseguire attraverso questo emendamento, senza nessuna volontà se non quella di avere, su queste operazioni, il massimo della chiarezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, ho chiesto la parola per avere dei chiarimenti dall'Assessore in ordine ad alcune affermazioni fatte poc'anzi, nel suo intervento pronunciato a chiusura della discussione generale.

In particolare, noi sapevamo che la gran parte dei terreni della Società Bonifiche Sarde, essendo di interesse cosiddetto turistico, erano sostanzialmente inedificabili, poiché le norme dei piani regolatori dei comuni in cui ricadono questi terreni ne prevedevano l'inedificabilità.

Io ricordo che questo riguarda segnatamente il comune di Alghero nel cui territorio è ricompresa una ben consistente quota di questi beni. L'Assessore, nell'indicare le ragioni per le quali si è arrivati a modificare la norma prevista dalla legge precedente, ci ha informati che era stata fatta una valutazione di massima nell'ordine di circa due miliardi di oneri fiscali. Ora, poiché i terreni rivieraschi, e in genere quelli vicini al mare, non sono edificabili e sono assoggettati a vincoli particolari, configurandosi per essi una vocazione genericamente forestale o demaniale — così almeno è stato fino ad oggi — non credo che ad essi possano essere assegnati valori tali da portare le valutazioni a cifre tanto consistenti come quelle indicate dall'Assessore.

Pertanto, visto che il trasferimento di questi beni alla Regione, o all'Azienda foreste demaniali, o a un ente pubblico sembra accantonato (o meglio: non si capisce come sia stato risolto, salvo che la Giunta non ce lo dica adesso), bisognerebbe conoscere con maggior pre-

cisione e dettaglio quali sono questi beni, in quale modo essi vengono utilizzati in questo momento. In proposito, sono stati approvati dal Consiglio vari ordini del giorno che attendono ancora di essere attuati e quindi avremo anche una capacità di valutazione un po' più completa, un po' più organica.

Seconda richiesta: l'Assessore ha detto che sarebbe stata incaricata la SFIRS di partecipare alla società. Se io non ricordo male, e se le cose nel frattempo non sono cambiate, la SFIRS non dovrebbe essere abilitata a partecipare a questa società, se è vero che la Società Bonifiche Sarde si trova in condizioni prefallimentari. E' infatti previsto dalla legge numero 268 che la SFIRS non possa fare più interventi di salvataggio...

PIREDDA (D.C.). Previo risanamento delle passività.

SODDU (D.C.). ...Bé, va bene. Sai, questo lo dovrebbe fare adesso... domani, o dopodomani. Anche questo però è un oggetto misterioso. Cioè, per uscire anche qui dalla confusione, vorrei sapere se stiamo facendo una deroga e in che misura la stiamo facendo e vorrei conoscere perché la stiamo facendo: se per eliminare il socio che ha l'uno per cento del capitale; se per modificare sostanzialmente la composizione della società al fine di non lasciare che tutta la responsabilità ricada sull'Ente di sviluppo, trasferendo una parte del capitale a un ente di promozione industriale come la SFIRS. Se, invece, come è risultato dal discorso dell'Assessore, l'intervento della SFIRS fosse di puro salvataggio, ebbene, a questo punto io ritengo che esso non si può fare: proprio la ragione per la quale è stata indicata la partecipazione SFIRS rende impraticabile questa stessa partecipazione.

L'ultima questione, riguardante i soci privati, è un po' collegata col profilo precedente. Si tratta ormai di una finzione, che però diventa una finzione pesante perché, nel momento in cui la Società Bonifiche Sarde dovesse fare trasferimenti di patrimonio consistenti, in quel momento, se il socio privato è effettivamente un socio

privato (io non so che tipo di socio sia) evidentemente si produce a favore di quest'ultimo un arricchimento assurdo. Cioè, un socio privato la cui presenza nella composizione della società si intende mantenere solo per conservare ad essa una forma giuridica privatistica finisce per conseguire tali vantaggi da questa partecipazione da renderli evidentemente non accettabili. Anche questo quindi è un problema che va risolto.

Probabilmente le domande che io ho posto riflettono questioni che la Giunta ha tutte risolte; e probabilmente — come dicevo poc'anzi in uno scambio di opinioni con l'assessore Pili — la Giunta è in grado di farci conoscere oggi le direttive che intende impartire. Se questo fosse possibile, noi potremmo, domani stesso, verificare un protocollo di direttive e procedere senz'altro alla sua approvazione; di modo che le preoccupazioni della rapidità dell'urgenza verrebbero a cadere. Quindi, o le direttive esistono, sono già elaborate; esiste una linea di politica, diciamo, operativa che guida questa operazione che si va conducendo, e allora non hanno motivo di esistere preoccupazioni; o le direttive non ci sono ed ad esse direttive bisognerà pur arrivare; in tal caso non credo, come diceva il collega Carrus, che sia il caso di estraniarne il Consiglio regionale.

Carrus ha già ricordato che su questo argomento, sull'ETFAS in generale, e sulla Società Bonifiche Sarde in particolare, la sinistra — e in particolare il Partito comunista — non ha mai lesinato le critiche, e direi anche un certo atteggiamento di critica scandalistica. Ora è il momento di fare l'operazione più consistente, quella cioè di chiarire quali sono le questioni che stanno dentro la Società Bonifiche Sarde; ebbene, chiariamole! Chiariamole in Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PILI (P.S.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Io vorrei chiarire che

queste direttive sono, in qualche modo, esplicitate nel penultimo periodo della relazione della Giunta regionale.

Infatti, è detto nella relazione stessa che queste direttive debbono tendere alla ristrutturazione dell'attività agraria attraverso l'adeguamento delle norme statutarie alla realizzazione del programma a tal fine presentato dalla stessa società agli Assessorati regionali, vincolando anche gli organi societari alla disponibilità dei terreni. Ecco che qui si ricollega a quella che era la volontà espressa dal Consiglio regionale nella precedente legge: assegnazione di terreni che non siano suscettibili di proficua utilizzazione agricola ad enti pubblici, che verranno indicati dalla Regione, affinché possano essere più vantaggiosamente destinati a finalità di interesse pubblico secondo apposite direttive regionali, eccetera. Cioè, voglio dire, la volontà politica è chiaramente espressa nella relazione allegata alla legge stessa.

Ma se la Democrazia Cristiana, evidentemente, insiste in questa direzione, devo dire che la Giunta non ha alcuna difficoltà, salvo rappresentare i problemi che si pongono per la società stessa, stante l'attuale situazione, chiarendo che l'ingresso della SFIRS e della FINAM non è ancora avvenuto in quanto, proprio come ricordava il collega Soddu, questo ingresso non potrà avvenire se non quando la Società Bonifiche Sarde non verrà ricapitalizzata e quindi non avrà più passività. Ecco: in quel momento scatterà l'intervento della SFIRS.

Noi, diciamolo pure, al fine di evitare le difficoltà che sono state rappresentate dal Consiglio di amministrazione della società stessa, abbiamo già interpellato la SFIRS, per sapere se oggi il Consiglio regionale, approvando questa legge, nelle more dell'approvazione da parte del Governo, potesse mettere immediatamente, su indicazione anche della Giunta regionale (stante il fatto che quindi si creavano le condizioni che consentono l'intervento della SFIRS), potesse mettere, dicevo, la sua quota, in modo tale da evitare ulteriori difficoltà. Io devo dire che avremmo preferito, come Giun-

ta, andare in Commissione e riferire sulle direttive, perché ci siamo resi conto di quanto tempo sia stato necessario, nonostante tutte le pressioni e gli impegni di tutte le parti politiche, per poter discutere questa modifica alla precedente legge. La preoccupazione nostra è che, ritornando in Consiglio, si vada a tempi altrettanto lunghi, quindi si possa finire di compromettere la situazione della Società Bonifiche Sarde stessa.

Ecco, questa è la posizione della Giunta, ribadendo anche il concetto che evidentemente l'Esecutivo deve amministrare, deve governare e il Consiglio deve essere l'organo legislativo. Quindi, questa è la posizione della Giunta, però ribadisco che se la Democrazia Cristiana insiste in questa direzione, noi non abbiamo nessuna difficoltà, sempre rappresentando la preoccupazione che a fine mese la Società Bonifiche Sarde possa fallire.

PRESIDENTE. Mi pare che la Democrazia Cristiana insista con l'emendamento. Onorevole Carrus, lei è il presentatore dell'emendamento...

CARRUS (D.C.). L'impressione è esatta.

PRESIDENTE. L'emendamento viene mantenuto. Quindi metto in votazione, poiché si tratta di due emendamenti aggiuntivi, prima l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Abbiamo finito l'esame di tutti gli articoli; la legge sarà votata successivamente.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali". (131)

PRESIDENTE. La discussione sull'articolo 77 del disegno di legge numero 131 era stata sospesa su richiesta del Presidente della Giunta regionale, il quale ha chiesto di parlare. Prego i colleghi di prendere posto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

RAIS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Non sull'articolo 77, signor Presidente. Io vorrei chiedere al Consiglio l'inclusione all'ordine del giorno di un provvedimento...

PRESIDENTE. Onorevole Presidente, questa è un'altra questione. Adesso terminiamo, mi scusi.

All'articolo 77 del disegno di legge 131 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna Emanuele - Pili - Muleda:

"Art. 77 - Il primo comma è sostituito dai seguenti commi: 'Ove dalle verifiche di cassa di cui al precedente articolo 75, ovvero dai rendiconti trimestrali di cui al precedente articolo 76, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i Comuni associati e le Comunità montane sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'Unità sanitaria locale.

A tale scopo i Comuni e le Comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti i rispettivi organi deliberati.

Nel caso in cui gli enti interessati non adempiano agli obblighi di riequilibrio della gestione nei termini e nei modi previsti dal comma precedente, si applica l'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62". (21)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21, dato per illustrato.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 77. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto successivamente.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

RAIS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, chiedo al Consiglio l'inclusione all'ordine del giorno del programma per l'applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (la legge che disciplina l'esercizio della caccia), per ciò che concerne la determinazione dell'ammontare del contributo annuo. Praticamente la Commissione l'ha approvato all'unanimità: si tratta ora di fissare in 20.000 lire, 17.000 e 12.000 rispettivamente i contributi che ogni cacciatore deve versare, a seconda del fucile che adopera.

PRESIDENTE. Si tratta di un ordine del giorno da votare per alzata di mano. Se il Consiglio è d'accordo lo includiamo all'ordine del giorno e si può votare subito.

Poiché non vi sono obiezioni, allora si intende accolto l'inserimento all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del programma concernente: "Applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 - Determinazione dell'ammontare del contributo annuale". (25)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul programma numero 25. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'ono-

revole Isoni, relatore.

ISONI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

RAIS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

DEMONTIS, *Segretario*:

Ordine del giorno Corrias - Mannoni - Isoni - Demontis sull'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1981-1982.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia nella seduta del 17 febbraio 1981 per fissare il contributo per l'annata venatoria 1981-1982 in lire 20.000, lire 17.000 e lire 12.000 rispettivamente per i fucili a tre colpi, due colpi ed un colpo;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare urbanistica, ecologia e difesa dell'ambiente, caccia e pesca;

D E L I B E R A

l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1981-1982 è fissato in lire 20.000, lire 17.000 e lire 12.000 rispettivamente per i fucili a tre colpi, due colpi ed un colpo.

PRESIDENTE. Metto in votazione, per alzata di mano, l'ordine del giorno che è stato pre-

sentato dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione dei disegni di legge numeri 131 e 173.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto sui disegni di legge numeri 131 e 173, con unica chiamata.

Risultato della votazione sul D.L. n. 131.

- PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 131:

presenti	69
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	47
contrari	19
astenuti	3

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 173:

presenti	69
votanti	66
maggioranza	34
favorevoli	43
contrari	23
astenuti	3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Asara - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Buzzanca - Cardia - Carrus - Carta - Castellaccio - Casula - Cogodi - Corona - Corrias - Cossu - Demartis - Demontis - Dettori - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Isoni - Ladu - Loretto -

VIII LEGISLATURA

CLIX SEDUTA

16 GIUGNO 1981

Mannoni - Marras - Medde - Mela - Melis - Moretti - Muledda - Oggiano - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piredda - Pischredda - Puddu - Pugioni - Rais - Rojch - Saba A. - Saba B. - Sanna C. - Sanna E. - Satta G. - Satta S. - Schintu - Secchi - Sechi - Serra - Soddu - Spina - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru).

Si sono astenuti: Presidente Ghinami - Chessa - Offeddu).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Sull'ordine del giorno, signor Presidente. Vorrei chiedere alla Giunta, quando intenda discutere in aula la mozione che il nostro gruppo ha presentato sulla politica turistica. E' una mozione (la richiamo sinteticamente per far capire la ragione della richiesta) che evidenzia l'esigenza dell'adozione di alcune misure assolutamente urgenti per fronteggiare la crisi che si prospetta per la corrente stagione nel turismo isolano ed indica, altresì, una serie di linee di ampio respiro per l'avvio di una organica politica turistica.

La stagione turistica, signor Presidente, è ormai avviata e le misure urgenti che si richiede-

vano probabilmente sono ormai fuori tempo massimo, ma se noi non discutessimo rapidamente la mozione, rischierebbero di risultare inutili anche per la nuova stagione turistica persino le iniziative di più ampio respiro che la mozione stessa indica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

RAIS (P.S.I.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, se il collega Loretto è d'accordo, la Giunta indicherà la data in sede di conferenza dei Capi-gruppo, che si terrà domani, in modo che anche l'Assessore possa evidentemente valutare l'opportunità della fissazione della data stessa.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio, con l'ordine del giorno che sarà fissato nella Conferenza dei Capi-gruppo che si terrà domani alle ore 10,30.

La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 22.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Interpellanza Carrus - Catte - Floris Severino - Mannoni - Mereu - Mura - Pischedda sul rinnovato tentativo del Governo di procedere allo smantellamento della linea ferroviaria Macomer-Bosa.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei trasporti per sapere quali atti la Regione Sarda abbia compiuto per sventare l'ennesimo tentativo del Ministero dei trasporti di sopprimere l'esercizio della linea ferroviaria Macomer-Bosa.

Il tentativo è tanto più grave perché fatto da un Governo dimissionario e di fronte ad una situazione dei trasporti in Sardegna resa grave e insostenibile da tanti altri elementi di crisi.

Non soltanto, ma proprio nel momento in cui le popolazioni interessate, le comunità locali, le organizzazioni sindacali, le forze politiche, le organizzazioni di categoria hanno con rinnovata fermezza posto il problema del rilancio e dell'ammodernamento della linea ferroviaria Nuoro-Macomer-Bosa, si rinnova un pericoloso attacco ai servizi di trasporto e ai livelli occupativi in una provincia come quella di Nuoro che è l'unica provincia sarda non servita dalle Ferrovie dello Stato.

Gli interpellanti chiedono pertanto che il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dei trasporti pongano in essere tutti gli atti necessari a bloccare presso i competenti organi ministeriali ogni tentativo nel senso ventilato e, in tempi brevi, formulino proposte concrete per la razionalizzazione, l'ammodernamento e il rilancio del trasporto su ferro in provincia di Nuoro. (255)

Interrogazione Anedda sul convegno "Occupazione, riforma del collocamento e formazione professionale" del 5 giugno 1981.

Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Giunta e l'Assessore del lavoro per conoscere, in relazione al Convegno "Occupazione, riforma del collocamento e formazione professionale" in programma a Cagliari il 5 giugno 1981, da chi sia stato promosso, organizzato e finanziato il convegno; quale ruolo abbia avuto la Regione Sarda nella sua realizzazione; secondo quali criteri, infine, sia stato predisposto il programma degli inviti dei partecipanti e degli oratori della manifestazione. (409)

Interrogazione Uras - Corrias - Pischedda - Battolu sull'inquinamento del "Riu Pitziu" in agro di Paulilatino.

I sottoscritti, premesso che da alcuni anni è stato segnalato il grave stato di inquinamento in cui si trova il "Riu Pitziu" in agro di Paulilatino da parte di allevatori e pastori residenti ed operanti nei Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Paulilatino, alle autorità competenti della Provincia e della stessa Regione e che fino ad oggi nessun provvedimento è stato deciso per attenuarlo, né tanto meno per eliminare tale inquinamento che è dovuto agli scarichi della porcilaia di "Tanca Marchesa" di proprietà del signor Dalmaso, chiedono di conoscere:

1) quali iniziative siano state assunte dall'Ufficio di igiene e profilassi della Provincia di Oristano cui spetta per competenza territoriale la vigilanza sulla zona sopra richiamata;

2) se il Medico e il Veterinario provinciali abbiano assunto i provvedimenti opportuni ed efficaci per eliminare all'origine una fonte d'inquinamento non solo del "Riu Pitziu", ma dell'intera falda freatica alla quale attingono per i necessari approvvigionamenti le popolazioni di alcuni comuni sia per usi civili che per l'attività della pastorizia e dell'allevamento;

3) quali iniziative, infine, intendono assumere l'Assessorato all'igiene e sanità e l'Assessorato dell'ambiente a tutela della salute delle

VIII LEGISLATURA

CLIX SEDUTA

16 GIUGNO 1981

popolazioni e in difesa di fondamentali attività economiche dell'intera zona come la pastorizia e l'allevamento, oggi pericolosamente minacciati dagli scarichi inquinati di una azienda che

non ha provveduto, a quanto sembra, ad attuare le più elementari norme contro l'inquinamento.

La presente ha carattere d'urgenza. (410)